

B i a n o p e r a t i v o

COMUNE DI VOLTERRA

V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)
DICHIARAZIONE DI SINTESI

B i a n o p e r a t i v o C O M U N E D I V O L T E R R A

Il Sindaco: Giacomo Santi

L'assessore al Governo del Territorio: Roberto Castiglia

Il Responsabile del Procedimento: arch. Alessandro Bonsignori

Il Garante della Comunicazione: geom. Vinicio Ceccarelli

Progettazione urbanistica:

responsabile incaricato: arch. Antonio Mugnai

arch. Roberta Ciccarelli

Aspetti geologici :

geol. Emilio Pistilli

Aspetti idraulici:

ing. Jacopo Taccini

Studio sulle barriere architettoniche:

arch. Laura Tavanti

collaboratori:

ing. Silvia Bertocci



GEOPROGETTI
Studio Associato

V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)
DICHIARAZIONE DI SINTESI

Premessa	2
Il processo decisionale.....	2
Previsioni soggette a Conferenza di Copianificazione	12
Adozione del Piano Operativo del Comune di Volterra.....	14
Rapporto Ambientale e risultanze delle consultazioni	15
Quadro riepilogativo delle AT che sono state oggetto di Osservazione	67
Verifiche ed integrazioni al Rapporto Ambientale	71
Conclusioni	73

Premessa

La redazione della Dichiarazione di sintesi redatta a supporto del Piano Operativo di Volterra è compresa tra le attività di "Informazione sulla decisione" previste dall'art. 27 della Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10 e ss.mm.ii. Detta dichiarazione deve contenere la descrizione:

- *del processo decisionale seguito;*
- *delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma*
- *delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;*
- *delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.*

Essa deve essere resa pubblica assieme al parere motivato espresso dall'Autorità Competente ed alle misure adottate in merito al monitoraggio contestualmente alla pubblicazione della decisione finale (approvazione).

Relativamente al nuovo strumento urbanistico di Volterra si puntualizza quanto segue:

- Il Piano Operativo rappresenta il primo passo verso la revisione integrale dell'attuale strumentazione urbanistica comunale. Tale revisione si è resa necessaria, da un lato, per la naturale obsolescenza degli attuali strumenti urbanistici e dall'altro per l'insorgere di nuove norme e disposizioni quali, in particolare, la Legge urbanistica regionale del 2014 (n.65) ed il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, del 2015.

Il Piano Operativo rappresenta quindi per il Comune di Volterra il primo strumento urbanistico redatto ai sensi della Legge Regionale n.65. Il vigente Piano Strutturale, approvato nel 2007, è stato infatti redatto ai sensi della Legge Regionale n.1 del 2005, così come il vigente Regolamento Urbanistico, approvato nel 2009 e poi seguito da una variante generale nel 2013.

Lo strumento strategico di riferimento per la costruzione del nuovo Piano Operativo è stato, chiaramente, il Piano Strutturale del 2007 anche se il Comune, a breve, dovrà iniziare il percorso di revisione dello stesso strumento per renderlo conforme alla legge n.65 e, in particolare, alle disposizioni del PIT/PPR.

Per tale motivo il presente Piano Operativo si iscrive in un processo pianificatorio di tipo "transitorio" ed è in questa ottica che, correttamente, va letto ed analizzato (in attesa ed in preparazione della citata revisione completa della strumentazione urbanistica del Comune).

La citata "transitorietà" consiste nel fatto che il quadro di riferimento strategico e normativo del Piano è costituito dal PS del 2007. Tale strumento, pur essendo ancora vigente, come già detto non è aggiornato né alla LR 65/14 né al PIT/PPR e quindi, in alcuni suoi aspetti, non del tutto in linea con i nuovi disposti citati

Di seguito si illustrerà quindi il processo decisionale seguito per l'approvazione del Piano Operativo del Comune di Volterra, le modalità con cui si è tenuto conto delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, del parere motivato dell'Autorità Competente, delle motivazioni e delle scelte di piano nella fase della sua approvazione.

Il processo decisionale

La Valutazione Ambientale ha accompagnato la redazione del nuovo Piano Operativo di Volterra sin dalle sue fasi iniziali.

Con Delibera n. 23 del 18.03.2018 il Consiglio Comunale ha dato avvio al procedimento del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 e contestualmente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della LR 10/2010 e al Procedimento di conformazione del Piano Operativo al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della Disciplina di Piano del PIT/PPR. Alla Delibera sono stati allegati i seguenti elaborati:

- documento di "Avvio del Procedimento" predisposto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014;
- "Documento Preliminare di Valutazione ambientale strategica" (VAS), redatto nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 della LR 65/2014 e all'art. 23 della LR 10/2010.

Con successiva Delibera n. 52 del 20.07.2018 il Consiglio Comunale ha precisato il corretto riferimento normativo del regime transitorio della LR 65/2014 in cui inquadrare il Comune di Volterra, l'art. 222 comma

zbis della LR 65/2014; con tale Delibera sono stati altresì confermati i contenuti della DCC n. 23/2018 relativi all'Avvio del procedimento del Piano Operativo.

In sede di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche contenute all'interno della "Relazione di avvio" sono stati contestualmente indagati i possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano Operativo, effetti che dovevano essere oggetto di approfondimento specifico all'interno del Rapporto Ambientale.

In seguito alla pubblicazione del "Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica" sono pervenuti i seguenti contributi:

Soggetto	Sintesi dei contributi	Recepimento dei contributi
Toscana Energia (prot. 7712 del 09.05.2018)	<i>Toscana Energia non ha rete di distribuzione nel territorio</i>	
Regione Toscana Direzione Urbanistica e politiche Abitative – Settore del Pianificazione Territorio (prot. 7771 del 10.05.2018)	<p>1) <i>Richiesta di chiarimenti circa il corretto riferimento normativo del regime transitorio della LR 65/2014 in cui inquadrare il Comune di Volterra, confermando o meno quanto riportato nel verbale della conferenza di copianificazione del 21/02/2018 svolta successivamente all'avvio del procedimento della variante al RU di cui alla DCC n. 8 del 14/03/2018, per alcune previsioni poste al di fuori del territorio urbanizzato.</i></p> <p>2) <i>Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale confermi la natura non generale della variante gestionale del RU approvata con DCC n. 90 del 20/12/2013 – e il conseguente inquadramento del comune di Volterra nella casistica di cui all'art. 228 co. 2 – è ricordato che, con l'entrata in vigore della LR 50/2017 di modifica della LR 65/2014, i Piani Operativi Comunali avviati dopo il 27/11/2017 devono essere integrati dall'avvio del procedimento del Piano Strutturale con i contenuti dell'art. 92 della LR 65/2014 ivi compresa la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4.</i></p> <p>3) <i>Ai sensi dell'art. 20 co.1 gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, devono essere conformati alla disciplina statutaria del PIT/PPR, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice.</i></p>	<p>I chiarimenti richiesti sono stati esplicitati con Deliberazione CC n. 52 del 20/07/2018.</p> <p>Tale Delibera costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avvio del procedimento.</p>
Regione Toscana Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore Programmazione Viabilità (prot. 7771 del 10.05.2018)	<p>1) <i>Il Comune di Volterra è attraversato dalla SR439 Sarzanese Valdera e dalla SR68 di Val di Cecina, viabilità che appartengono ancora al demanio regionale; come tali, tutte le varianti e gli interventi puntuali previsti sulle stesse dovranno essere autorizzati dalla Provincia competente, sentita la Regione Toscana, ai sensi del DPR n.41/R/2004 e.s.m.i. di cui all'art.3, per quanto riguarda gli interventi da inserire nel nuovo programma pluriennale di interventi regionale, e dell'art.2 per gli interventi non previsti nei piani di intervento regionali.</i></p>	Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto di quanto indicato dal Settore Programmazione Viabilità
	2) <i>Per la SR68 di Val di Cecina è stato sottoscritto in</i>	

	<p>data 02/12/2016 un Accordo di Programma tra Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Volterra, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del tratto compreso tra il Km.45+200 ed il Km.46+200 nel Comune di Volterra. Non ci sono al momento, negli atti di programmazione regionale, ulteriori interventi previsti sulla SR68 e SR439 per i tratti compresi nel territorio Comunale di Volterra (fermo restando che la complessiva variante della SR68 è inserita negli accordi quadro con lo Stato in attesa di finanziamento).</p>	
<p>ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Pisa (prot. 7805 del 10.05.2018)</p>	<p>L'esame della documentazione consente di asserire che nella fase di avvio del procedimento il proponente ha considerato in modo esaustivo gli aspetti relativi alla redazione del Rapporto Ambientale; eventuali osservazioni sono quindi demandate alle fasi successive del procedimento.</p>	
<p>Regione Toscana Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Valdarno inferiore e Costa (prot.7869 dell'11.05.2018)</p>	<p>1) A supporto delle trasformazioni previste nel Versante Sud del capoluogo il quadro conoscitivo della pericolosità geomorfologica deve essere integrato ed aggiornato anche con i risultati acquisiti nell'ambito del completamento dello Studio "Indagini propedeutiche alla realizzazione di progetti per la sistemazione dei dissesti geomorfologici – Colle sud capoluogo – Legge 183/89 Intervento 1209-Programma di utilizzo dei fondi relativi alla quota residua dei finanziamenti di cui al DPR 331/2001 (DCR 132/2006 – DRT 1525/2007)". Le conseguenti variazioni della estensione degli areali già classificati a pericolosità geomorfologica del PAI Toscana Costa e le integrazioni di areali in frana classificabili a PFE e PFME comportano l'approfondimento e la modifica del quadro conoscitivo del suddetto PAI. Nel caso in cui ricorrano gli estremi riferiti a quanto sopra è necessario acquisire il parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; analogo parere è necessario acquisire per le previsioni del Piano Operativo ricadenti in aree PFE e PFME. Per la restante parte del territorio ricadente nel Bacino del Fiume Arno sono ricordati gli adempimenti del PAI Frane per la modifica della cartografia della pericolosità da frana e da fenomeni geomorfologici di versante (previa acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino).</p> <p>2) Per l'analisi delle aree interessate da deformazioni connesse con fenomeni di dissesto idrogeologico, e relativa evoluzione, sono richiamati dati forniti dal "Monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno", realizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze.</p>	<p>1) Gli esiti degli studi citati sono stati inseriti negli studi geologici a supporto del POC. Sulla base di tali studi è stato inoltre richiesto l'adeguamento del quadro conoscitivo del PAI, che è stato accolto con Decreto n. 96 del 20 Dicembre 2019 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale.</p> <p>2) Lo studio richiamato è parte integrante degli studi di cui al punto 1 che sono stati recepiti in toto all'interno degli studi a supporto del POC.</p>
	<p>1) In merito agli aspetti idraulici è indicata</p>	<p>1) Dove rilevato, sono</p>

	<p><i>l'opportunità di effettuare la ricognizione dettagliata, quantomeno negli ambiti interessati dalle trasformazioni previste dal Piano Operativo, di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>areali interessati da perdite fognarie e acquedottistiche, che concorrono all'innescio ed all'accentuazione dei fenomeni di instabilità morfologica;</i> - <i>punti critici per il deflusso delle acque (tombamenti, attraversamenti etc.) la cui presenza costituisce rischio idraulico per beni e persone, anche con riferimento agli allagamenti verificatisi in località Molino d'Era.</i> <p>2) <i>Aggiornamento del Quadro Conoscitivo, ovvero degli studi idrologico-idraulici dei corsi d'acqua presenti nei contesti urbanizzati e nelle aree interessate dalle trasformazioni del Piano Operativo, in coerenza con i criteri definiti dall'Allegato 3 della Disciplina di Piano del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale. Dal momento che per il reticolo secondario le revisioni e gli aggiornamenti delle mappe di pericolosità da alluvione devono essere svolti in coordinamento con l'Autorità di bacino Distrettuale e con la Regione Toscana, tramite il Settore scrivente, è richiesto di attivare il prima possibile il previsto coordinamento.</i></p> <p>3) <i>In relazione alle trasformazioni previste nelle aree di pianura contraddistinte da pericolosità da alluvione P2 e P3 (ai sensi dell'art. 2 della LR 21/2012) nelle indagini di supporto al Piano Operativo devono essere dettagliate gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica e alla gestione del rischio, assumendo l'obiettivo dell'invarianza idraulica.</i></p> <p>4) <i>Il Quadro Conoscitivo del territorio comunale deve recepire lo sviluppo del reticolo dei corsi d'acqua di cui all'art. 22 della LR 79/2012, aggiornato con DCRT n. 101/2016. Rispetto a tale reticolo le NTA devono recepire le disposizioni ed i divieti previsti dall'art. 1 della LR 21/2012 e ss.mm.ii.</i></p> <p>5) <i>Per quanto riguarda le nuove previsioni nella frazione di Saline di Volterra e le necessarie opere per la mitigazione del rischio idraulico viene fatto riferimento a quanto espresso dal Settore scrivente con nota AOOGR/389946 del 07/08/2017.</i></p>	<p>state inserite nelle schede urbanistiche le specifiche condizioni e le prescrizioni per assicurare il corretto deflusso e il corretto smaltimento delle acque meteoriche.</p> <p>2) Gli specifici studi idrologico-idraulici riguardanti l'abitato di Saline di Volterra sono stati acquisiti e recepiti nel POC.</p> <p>3) Quanto richiesto è stato inserito nelle schede.</p> <p>4) Le carte di pericolosità idraulica riportano il reticolo di riferimento e le NTA hanno recepito i divieti e le disposizioni previsti dalla LR 41/2018.</p> <p>5) A supporto del POC il Comune ha conferito l'incarico per la redazione di specifici studi idrologico-idraulici da effettuare nella zona di Saline. Una volta acquisito il parere favorevole del Genio Civile, i suddetti studi vanno a costituire l'aggiornamento al QC del PGRA.</p> <p>Detti studi consentono di definire battenti,</p>
--	--	--

		<p>magnitudo idraulica e pericolosità per tutte le zone soggette ad esondazione.</p> <p>Sulla base di tali dati diventa possibile definire gli interventi fattibili e le loro eventuali limitazioni sulla base del dettato normativo rappresentato dalla L.R. 41/2018 e dal PGRA</p>
<p>Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale Bacino del Fiume Arno (prot. 7903 del 14.05.2018)</p>	<p>1) Piano Gestione Rischio Alluvioni distretto idrografico Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con DPCM n. 27/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Amministrazione Comunale è tenuta a recepire, nel proprio strumento urbanistico e nelle eventuali varianti, la cartografia del PGRA inerente al reticolo principale; - per il reticolo secondario il Comune, o i Comuni interessati in forma associata, possono provvedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione previa richiesta all'Autorità scrivente delle condizioni al contorno, da rispettare nelle elaborazioni; - svolgimento delle elaborazioni secondo quanto indicato nell'Allegato 3 della Disciplina di PGRA: - definizione delle previsioni urbanistiche nel rispetto della disciplina del PGRA, con particolare riferimento al Capo II, sezione I "Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino", in particolare: <ul style="list-style-type: none"> nelle aree P3 sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> - privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, - evitare previsioni di nuova edificazione, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, comunque subordinate al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico; - subordinare la previsione e realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico; nelle aree P2 sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> - privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica; - subordinare le previsioni di nuova 	<p>1) Le carte di pericolosità idraulica recepiscono il PGRA. Gli specifici studi idrologico-idraulici riguardanti l'abitato di Saline di Volterra sono stati acquisiti e recepiti nel POC. Gli studi sono condotti nel rispetto dell'allegato 3 del PGRA. Il PGRA è integralmente recepito nelle NTA.</p>

	<p><i>edificazione al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;</i> - <i>subordinare le previsioni di volumi interrati al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;</i> <p><i>nelle aree P1 la realizzazione degli interventi deve comunque garantire il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico sulla base della disciplina regionale.</i></p> <p>2) <i>Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI), approvato con Deliberazione n. 13/2005, per la pericolosità e il rischio da frana:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la pericolosità descritta dalla cartografia del PAI, sia per il bacino dell'Arno che per il territorio ricadente nel Toscana Costa, risulta superata dallo stato di fatto dei luoghi e, contestualmente, risulta incoerente anche con il Quadro Conoscitivo a supporto degli strumenti di governo del territorio; si rende pertanto necessario attivare il procedimento di adeguamento del PAI secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 32 del PAI Arno e dall'art. 25 del PAI Toscana Costa;</i> - <i>i criteri e l'impostazione del procedimento di adeguamento al PAI disponibile all'indirizzo http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504 con criteri estesi anche al PAI del bacino Toscana Costa;</i> - <i>l'Amministrazione Comunale è tenuta ad applicare, nelle aree identificate come PF3, PF4, PFE, PFME, le norme d'uso dettate dal PAI;</i> <p>3) <i>Piano di bacino, stralcio rischio Idraulico, approvato con DPCM 05/11/1999, recante la cartografia degli interventi aggiornata in sede di PGRA;</i></p> <p>4) <i>Piano di Gestione Acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG), approvato con DPCM 27/10/2016:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le nuove previsioni non devono produrre deterioramento dei corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano;</i> - <i>i potenziali impatti, evidenziati nel Documento Preliminare di VAS del Piano Operativo di Volterra, devono essere valutati sulla base dello stato ambientale dei corpi interessati dai singoli interventi.</i> <p>5) <i>Piano di bacino del fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico (PBI), approvato con DPCM 02/02/2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gli strumenti di governo del territorio non</i> 	<p>2) La richiesta relativa all'adeguamento del quadro conoscitivo del POC al PAI è stata accolta con Decreto n. 96 del 20 Dicembre 2019 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale.</p> <p>3) Le carte di pericolosità idraulica recepiscono il PGRA.</p> <p>4) Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto di quanto indicato nel contributo in materia di gestione e tutela delle acque.</p> <p>5) Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto di quanto indicato nel</p>
--	--	---

	<p>possono prevedere nuovi insediamenti il cui approvvigionamento avvenga direttamente da corpi idrici sotterranei a deficit di bilancio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli altri casi è necessario effettuare la valutazione preventiva della sostenibilità del fabbisogno. 	contributo in materia di bilancio idrico.
<p>Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno (prot. 7905 del 14.05.2018)</p>	<p>Criticità emerse che richiedono un ulteriore approfondimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misura dell'intervento e incentivazioni connesse con "La semplificazione delle procedure attuative degli interventi ai fini di incrementare l'appetibilità degli stessi" auspicando che tale semplificazione garantisca comunque la tutela del patrimonio come previsto dagli strumenti di vincolo per l'abitato di Volterra; - previsioni di notevoli volumetrie riconducibili agli interventi sollecitati dai privati e relativi alla "realizzazione di nuovi insediamenti residenziali", alla "riconversione e recupero di edifici esistenti la cui funzione originaria non risulta più idonea", e alla "individuazione di una nuova area commerciale"; - chiarimenti sulla modifica delle aree di completamento e di trasformazione; - studio delle aree individuate, delle superfici e delle volumetrie, per gli interventi di interesse collettivo; - prima di costituire oggetto di trasformazione sostanziale, l'edificio demaniale del Padiglione dell'ex Ospedale Psichiatrico, individuato per la realizzazione della REMS, deve essere sottoposto a verifica d'interesse. 	<p>Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto delle criticità indicate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno rispettando le prescrizioni del PIT/PPR. Per tutte le aree di trasformazione sono state redatte specifiche schede di progetto (Progetti norma) con i contenuti richiesti.</p>
<p>Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 8253 del 18.05.2018)</p>	<p>1) Componente Biodiversità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare la funzionalità all'interno del sistema complessivo della rete ecologica, in particolare nelle sue componenti essenziali. Valutare, al proposito, anche il contributo delle componenti interne ai Siti di Interesse Regionale; - verificare le possibili conseguenze (negative o positive) prodotte sul livello esistente di biodiversità, con particolare riferimento alla diversità ecosistemica, dagli interventi localizzati sia all'interno che all'esterno dei Siti della rete Natura2000; - inserire nel rapporto Ambientale la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio. <p>2) Monitoraggio per componente Vegetazione, Flora e Fauna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree protette: numero e percentuale di superficie ricadente nel territorio comunale; - Specie di Flora e Fauna di interesse rilevante. <p>3) Riferimento a studi precedentemente svolti ai fini della VAS del Piano Strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare ed aggiornare tale documentazione in seguito alle più recenti Misure di conservazione 	<p>Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto di quanto indicato dal Settore Tutela della Natura e del Mare</p>

	<p><i>approvate e modifiche normative intervenute (LR n. 30/2015, DGRT n. 1223/2015):</i></p> <p>4) <i>Redazione della VInCA, studio che deve accompagnare il RA ed essere trasmesso, con la documentazione relativa al Piano, dall'Autorità competente ai fini della VAS.</i></p>	
<p>Regione Toscana <i>Direzione Ambiente ed Energia – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti</i> <i>(prot. 8823 del 29.05.2018)</i></p>	<p>1) <i>Componente atmosfera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il comune di Volterra non ricade tra i comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati. Trattandosi di una realtà territoriale in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorre garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente;</i> - <i>il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER) individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici a biomasse.</i> <p>2) <i>Componente Energia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>rispetto delle prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;</i> - <i>rispetto delle prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti;</i> - <i>redazione dello strumento urbanistico coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia, applicando gli obblighi previsti dal citato Decreto anche nei Centri storici;</i> - <i>compito del Piano di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del Dlgs 28/2011);</i> - <i>definizione degli incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili;</i> - <i>realizzazione di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento,</i> - <i>realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio nel rispetto di eventuali divieti assoluti dettati dalla Regione Toscana, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;</i> - <i>possibilità dello Strumento Urbanistico comunale di individuare zone in cui devono concentrarsi, per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte</i> 	<p>Il PCCA di Volterra è stato approvato con DCC n. 78 del 27/12/2004.</p> <p>Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto di quanto indicato dal Settore Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti.</p>

	<p>rinnovabile; tale individuazione deve essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT/PPR.</p> <p>3) <i>Componente rumore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato: <ol style="list-style-type: none"> 1 I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b). 2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso. 2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)". - Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della LR 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento. <p>4) <i>Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione, negli strumenti di pianificazione territoriale, delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) degli elettrodotti; - pianificazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare (ai sensi della LR n. 49/2011); - prevedere, nel Regolamento edilizio comunale, adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e, per quanto possibile, per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno (vespaio aerato e scannafosso aerato). 	
	<p>5) <i>Componente rifiuti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - stesura di strumento urbanistico coerente e compatibile con le previsioni del Piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani e 	

	<p><i>assimilati ATO Toscana Costa, approvato con Delibera n. 11 del 06/07/2015;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indicazione, nell'atto di pianificazione comunale, delle aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (art. 4 della LR 25/1998);</i> - <i>indicazione, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune, delle aree presenti nel territorio comunale di Volterra inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica (ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del D.Lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della LR 25/98);</i> - <i>individuazione dei siti potenzialmente contaminati effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 co. 4).</i> <p>6) <i>Componente risorse idriche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il Comune di Volterra è interamente classificato di crisi idropotabile attesa (ex allegato B del DPGR n. 142 del 04/07/2012);</i> - <i>nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio il Comune deve provvedere a:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>richiedere il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;</i> - <i>individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;</i> - <i>prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;</i> - <i>prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;</i> - <i>imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;</i> - <i>prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal DM n. 185 del 12/6/2003 con limiti più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque</i> 	

	<p><i>superficiali;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;</i> - <i>progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;</i> - <i>evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori, predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi (raccolta di acqua piovana di falda in cisterne interrato a tenuta per uso irriguo non potabile).</i> 	
<p>Regione Toscana Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore Pianificazione e Controlli in materia di Cave (prot. 8823 del 29.05.2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>I contenuti del nuovo POC non presentano significativi ed ulteriori scostamenti rispetto alle previsioni precedentemente trattate con il documento di avvio RU del Gennaio 2017 e rispetto alle quali è stato richiesto, e trasmesso di conseguenza in data 25/08/2017 prot. 408058, il relativo parere di competenza.</i> 2) <i>Lo strumento urbanistico comunale deve recepire le aree di risorsa e di giacimenti individuate dal PRAER, aree di cave e bacini individuate dal PRAE e Prescrizioni Localizzative individuate dal PAERP nel Comune di Volterra, ai sensi del Reg. Regionale 10/R/2007.</i> 3) <i>In materia di attività estrattive la LR 35/2015 prevede che all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC) restano in vigore il piano regionale PRAER approvato con DCR n.27/2007 e, in mancanza del piano provinciale PAERP di Pisa, anche il PRAE approvato con DCR n.200 del 1995 e ss.mm.ii.</i> 4) <i>Il Comune deve effettuare, con lo strumento urbanistico, la ricognizione volta ad individuare eventuali cave dismesse o ravaneti di cave non più attive in condizioni di degrado al fine di promuovere gli opportuni interventi di recupero e riqualificazione ambientale (art. 31 LR 35/2015).</i> 5) <i>Lo strumento urbanistico, anche sulla base del quadro conoscitivo e degli specifici indirizzi del PAERP, deve individuare le cave e le zone di reperimento di materiali ornamentali storici, risorsa da tutelare sia per la loro valenza paesaggistico-ambientale sia per permettere l'approvvigionamento di materiali unici in caso di interventi su monumenti e opere pubbliche previsti dalla competente Soprintendenza.</i> 	<p>Nella successiva fase di redazione del PO è stato tenuto conto di quanto indicato dal Settore Pianificazione e Controlli in materia di Cave</p>

Previsioni soggette a Conferenza di Copianificazione

Le previsioni comportanti un impegno di suolo esterno al perimetro del Territorio Urbanizzato, considerate nel PO adottato, discendono da quelle presentate in sede di Variante al PS ed al RU.

Per tali previsioni è stata inoltrata alla Regione Toscana, con protocollo regionale n. 360773-A del 18/07/2017, richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 bis della L.R. 65/2014; la Conferenza si è svolta in data 21.02.2018.

Nel PO adottato l'Amministrazione Comunale di Volterra ha confermato le previsioni di seguito indicate:

3) Prato d'Era – San Quirico: Ampliamento area produttiva-artigianale;

5) Saline di Volterra: Altair Chimica Spa;

6) Volterra: Centro raccolta rifiuti e magazzino logistica comunale.

Estratto dal "Verbale conferenza di copianificazione 21-02-2018":

Le previsioni oggetto della Conferenza di Copianificazione

1) Saline di Volterra: distributore carburanti

L'area interessata dall'ipotesi di trasformazione è ubicata in via Carlo Lorenzo Ginori, una viabilità esistente, di servizio a tessuti di tipo residenziale costituiti in prevalenza da villette mono e bifamiliari di recente realizzazione, isolate nel proprio lotto di pertinenza.

2) Saline di Volterra: parcheggio pubblico

L'intervento consta nella realizzazione di un'area da destinarsi a parcheggio pubblico ubicata all'esterno del centro abitato di saline di Volterra, lungo il tratto urbano della SR439, che qui si configura quale viabilità di quartiere all'estremità nord-ovest del centro abitato.

L'intervento si rende necessario al fine di implementare la dotazione di parcheggi pubblici a livello locale, volti al soddisfacimento delle necessità dei residenti.

3) Prato d'Era – San Quirico: Ampliamento area produttiva-artigianale

L'area in oggetto costituisce uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione comunale di ampliamento dell'area produttiva artigianale di Prato d'era.

L'area oggetto della previsione si trova a Prato d'Era, centro abitato a nord di Volterra, caratterizzato soprattutto dalla presenza di attività artigianali e impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per lo stoccaggio, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli.

L'area è classificata per la maggior parte in pericolosità media (I.2) e bassa (I.1) ai sensi del DPGR n. 53/R del 25/10/2011.

All'intervento in oggetto è connesso anche l'adeguamento e il completamento della viabilità di accesso a partire dalla strada comunale di san Ottaviano fino all'area di trasformazione (per una lunghezza di circa 100 mt).

4) SS68 Val di Cecina: Canile comunale

L'area individuata è ubicata a sud-ovest del centro abitato di Volterra lungo la SS69 Val di Cecina in direzione di Saline.

La previsione in oggetto è finalizzata ad individuare un'area agricola da destinarsi a canile comunale.

La struttura pubblica da realizzare dovrà dunque assolvere alla duplice funzione di canile sanitario (struttura di prima accoglienza e ricovero temporaneo degli animali catturati) e canile rifugio (struttura in cui i cani sono ospitati dopo il periodo di permanenza nel canile sanitario).

5) Saline di Volterra: Altair Chimica Spa

La previsione in oggetto è costituita da aree non contigue tra loro, localizzate in parte in prossimità del tracciato ferroviario Saline-Volterra (oramai dismesso) e in parte lungo la via delle Moie Vecchie, in stretta relazione con le attività produttive esistenti.

L'intervento di iniziativa privata (**comparto A**) consiste nella realizzazione di **una nuova area per la sosta degli autotreni e un parcheggio auto privato di servizio** nelle vicinanze dell'azienda, in sostituzione dell'attuale campo sportivo di Santa Lucia in via delle Moie Vecchie.

Viene prevista anche una **nuova viabilità di collegamento e di raccordo** tra via Massetana e via delle Moie Vecchie, al fine di rendere più funzionale l'accesso dei mezzi alla sede aziendale.

A compensare gli interventi di cui sopra, il secondo comparto di trasformazione (**comparto B**) consiste nella **realizzazione di un nuovo campo da calcio (B.1)** (comprensivo di tribuna, spogliatoi, locali accessori e locali polivalenti) e di un **parcheggio auto di servizio (B.2)** ad est del campo sportivo di progetto con accesso da via Pia, quest'ultima da completare ed adeguare.

La fattibilità dell'intervento proposto è collegata alla riduzione del rischio idraulico che interessa parzialmente le aree del comparto B), attualmente classificate in pericolosità idraulica elevata (I.3) e molto elevata (I.4) ai sensi del DPGR n. 53/R.

La previsione in oggetto comporterà inoltre la modifica del tracciato stradale e del corridoio infrastrutturale con valore indicativo rappresentati negli elaborati del Regolamento Urbanistico; entrambi dovranno essere traslati verso est oltre l'area da destinarsi a campo sportivo, per poi immettersi su via delle Moie Vecchie, in corrispondenza della nuova viabilità prevista dalla presente trasformazione.

6) Volterra: Centro raccolta rifiuti e magazzino logistica comunale

L'area individuata dalla presente previsione è ubicata in prossimità della Loc. Il Cipresso in via di Villa, con accesso dalla SP del Monte Volterrano ed è attualmente occupata da un oliveto di vecchio impianto con le essenze in completo abbandono.

L'intervento consiste nella rilocalizzazione del centro di raccolta dei rifiuti in forma differenziata e del magazzino logistica comunale attualmente in prossimità di Poggio alle Croci nel centro abitato di Volterra.

Tali aree manterranno l'attuale destinazione d'uso fino alla realizzazione dell'intervento di previsione. A detto intervento è connessa inoltre la previsione di potenziamento e adeguamento al novo carico urbanistico di via di Villa fino al suo innesto sulla Sp del Monte Volterrano.

[...]

Conclusioni

La Conferenza ritiene che le previsioni analizzate siano conformi a quanto dall'art. 25 della LR 65/2014, alle seguenti condizioni:

Intervento n. 3) Prato d'Era – San Quirico: Ampliamento area produttiva-artigianale

- Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune di Volterra [...] fermo restando il rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 dell'elaborato 8B della disciplina del PIT/PPR;

Intervento n. 5) Saline di Volterra: Altair Chimica Spa

- Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune di Volterra [...] fermo restando il rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 dell'elaborato 8B della disciplina del PIT/PPR.
- Dovranno essere preventivamente realizzati gli interventi idraulici di riassetto del Botro dei Canonici e sul Botro di S. Marta, in località saline di Volterra, interessanti il comparto B), così come indicati nella presente scheda ed in attesa di essere inseriti nel documento Unico di Programmazione regionale (2016-2018).

La Provincia raccomanda di individuare gli interventi al di fuori del perimetro della riserva naturalistica di Tatti-Berignone.

Intervento n. 6) Volterra: Centro raccolta rifiuti e magazzino logistica comunale

- Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune di Volterra in relazione alla coerenza con gli obiettivi della Variante al Ru vigente, fermo restando il rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni di cui al DM 81/1963 – GU 25/03/1963.

Adozione del Piano Operativo del Comune di Volterra

In data 12.06.2020, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51, è stato adottato il PO ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 con contestuale adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi alla VAS ai sensi degli artt. 8, c. 6 e 24 della LR 10/2010 (pubblicazione BURT n. 29 del 15.07.2020).

Rapporto Ambientale e risultanze delle consultazioni

L'integrazione della dimensione ambientale nella fase di consultazione e adozione/approvazione è incentrata sulla consultazione delle autorità competenti e del pubblico riguardo alla proposta di Piano ed al relativo Rapporto Ambientale.

L'attivazione della procedura di consultazione con i Soggetti Competenti in materia ambientale è altresì finalizzata alla acquisizione di contributi utili per la definizione della portata e del livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, secondo quanto indicato dall'articolo 23 della LR n. 10/2010.

A seguito della pubblicazione del Piano Operativo adottato, sono stati recepiti osservazioni e contributi, in particolare sono pervenute n. 76 osservazioni di cui 52 da parte dei soggetti privati e professionisti, 15 da parte di società ed aziende, 9 da parte degli Enti.

Da parte degli Enti coinvolti nel procedimento di formazione del presente Piano Operativo e nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della stessa, sono prevenuti i seguenti contributi per ciascuno dei quali si forniscono indicazioni su come tali considerazioni siano stati recepiti ed integrati nel Piano Operativo di Volterra.

Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (protocollo n. 0014105/2020 del 15.09.2020)

Contributo: [...] si trasmette il seguente contributo istruttorio, evidenziando gli aspetti per i quali si ritiene necessario un approfondimento anche in vista delle procedure di conformazione al PIT e secondo quanto disposto dalla Disciplina dello stesso Piano paesaggistico.

1. Quadro delle tutele

Il PO individua, nella "Relazione del Quadro conoscitivo" e negli elaborati QC1a, QC1b, QC1c, QC1d e QC2 i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004. La Relazione specifica che le perimetrazioni proposte nelle tavole per quanto riguarda i vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 sono derivate dalla cartografia del Quadro Conoscitivo del PIT pubblicati sulla pagina web geoscopio del sito della Regione Toscana. Si rileva dunque che non sono state effettuate le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio sviluppato sulla base dei criteri individuati dall'Elaborato 7B Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice. Pertanto è opportuno segnalare che la cartografia del POC, così come proposta, come quella citata del PIT, ha valore meramente ricognitivo, fermo restando che la sussistenza del vincolo è definita dei requisiti indicati nella "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" (Elaborato 7B del PIT).

1.1. Pertanto è opportuno segnalare che la cartografia del POC, così come proposta, come quella citata del PIT, ha valore meramente ricognitivo, fermo restando che la sussistenza del vincolo è definita dei requisiti indicati nella "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" (Elaborato 7B del PIT).

1.2. Si fa presente che negli elaborati di Piano manca la definizione del vincolo paesaggistico ex art. 142 c. 1 lett. h), nonostante il Comune di Volterra sia tra quelli con presenza accertata di usi civici (Allegato G al PIT). si chiede pertanto di condurre specifica istruttoria e di inserire negli elaborati la perimetrazione del vincolo, incorporando nel POC la relativa specifica disciplina di cui all'elaborato 8B.

1.3. Inoltre si chiede di chiarire:

a) se è stata condotta una specifica istruttoria per quanto riguarda le aree tutelate ex art. 142 c. 1 lett. c), ed in particolare con riferimento alla perimetrazione dell'area tutela rispetto sia a quanto contenuto negli elenchi di cui agli allegati L ed E del PIT sia alle eventuali esclusioni di cui all'elenco della delibera DCR 95 del 1986.

b) se la delimitazione delle aree tutelate ex art. 142 c. 1 lett. g) è stata effettuata sulla base della cartografia forestale più aggiornata scaricabile dal Geoscopio della Regione Toscana. Poiché la delimitazione proposta nel POC parrebbe mostrare alcune differenze in difetto rispetto alla cartografia del PIT, in particolare nell'area sud-occidentale del territorio comunale, si ricorda che eventuali scostamenti rispetto al dato della Carta forestale, devono essere certificati da un tecnico forestale abilitato e supportati da documentazione fotografica sufficientemente chiara in funzione dell'entità della variazione proposta.

1.4. Relativamente ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice, non sono stati effettuati i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previsti nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo (Elaborato 3B), se pur esplicitamente richieste dai D.M. 28/02/1963 GU 81 del 1963, D.M. 26/04/1958 G.U. 112 del 1958 e D.M. 21/12/1999 G.U. 68 del 2000.

2. Obiettivi del Piano

Gli obiettivi generali, così come formulati nel paragrafo 2.1 del Rapporto Ambientale, ed in riferimento alla coerenza con il Piano paesaggistico regionale, non appaiono completi. Il Rapporto menziona come secondo obiettivo generale "la verifica di coerenza e successivo eventuale adeguamento con la disciplina di Piano, con gli abachi delle invariati e con la disciplina dei beni paesaggistici (allegati 3b e 8b) del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle direttive della scheda d'ambito n.13 Val di Cecina". Si ricorda che, ai fini delle procedure di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT, devono essere perseguiti gli obiettivi, attuati gli indirizzi e le direttive e rispettate le prescrizioni del Piano paesaggistico, in tutti i suoi elaborati pertinenti.

La verifica di conformità del Piano Operativo al PIT con valenza di Piano Paesistico proposta nel Rapporto Ambientale (par. 3.1 e seguenti) ha carattere di genericità. Se pur la Relazione riporta i contenuti della Scheda d'ambito n. 13, questi non sono approfonditi in relazione al PO in esame, e non è illustrato il rapporto tra i contenuti degli strumenti urbanistici e quelli della disciplina statutaria del PIT e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica. L'analisi conoscitiva del Comune nel contesto paesaggistico di riferimento così come definito dal Piano paesaggistico si ritiene debba contenere i dovuti approfondimenti alla scala locale delle tematiche trattate dal PIT e negli elaborati cartografici, evidenziando i fattori che strutturano, caratterizzano e qualificano il paesaggio, descrivendone le dinamiche in atto e le criticità specifiche, e individuando gli obiettivi di qualità paesaggistica che il Comune intende perseguire alla scala locale.

2.1. È necessario che il POC contenga uno specifico elaborato in cui sia dimostrata la coerenza delle previsioni rispetto ai contenuti del PIT, descrivendo in che modo è data attuazione alla normativa statutaria dettata dal PIT. Si ritiene opportuno che gli obiettivi e le azioni di trasformazione del POC siano illustrati in relazione a quelli del Piano paesaggistico, facendo puntuali riferimenti almeno ai seguenti contenuti: Scheda d'ambito n. 13 (Criticità, Indirizzi per le politiche, Disciplina d'uso, per le parti relative al territorio in esame); Obiettivi di qualità paesaggistica riportati al Capo II della Disciplina di Piano per le invarianti interessate; Elaborato 8B (Obiettivi, Direttive, Prescrizioni relativi a tutti i vincoli paesaggistici individuati nel quadro delle tutele); Schede di vincolo D.M. 28/02/1963 GU 81 del 1963, D.M. 26/04/1958 G.U. 112 del 1958 e D.M. 21/12/1999 G.U. 68 del 2000 (Obiettivi con valore di indirizzo, Direttive, Prescrizioni); Scheda Plo6 dell'Allegato H (Obiettivi con valore di indirizzo, Direttive, Prescrizioni).

La Relazione dovrà dimostrare in che modo il PO persegue gli obiettivi, attua gli indirizzi e le direttive e rispetta le prescrizioni fissate attraverso un puntuale confronto tra ognuno dei contenuti citati, considerati singolarmente, e gli obiettivi e le azioni del PO, evitando un generico riferimento alle prescrizioni. La predisposizione di tavole illustrative e di confronto tra elementi conoscitivi e previsioni urbanistiche può risultare di utilità per le finalità espresse, segnalando anche le ipotesi di trasformazione che interessano beni paesaggistici, e dimostrandone la coerenza con le disposizioni del PIT. Complessivamente, la relazione dovrà dimostrare il rispetto dell'art. 4 della Disciplina del Piano paesaggistico, e dovrà puntualmente dimostrare il rispetto dell'art. 10, Disposizioni per i centri e i nuclei storici.

2.2. Si ricorda che le disposizioni specifiche contenute nelle schede di vincolo dei beni paesaggistici, Sez. 4, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione.

3. Quadro previsionale strategico

Il Documento riporta i dimensionamenti dei precedenti strumenti urbanistici, approvati precedentemente l'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale. Benché si dichiari l'avvenuta "verifica di coerenza e successivo eventuale adeguamento con la disciplina di Piano, con gli abachi delle invarianti e con la disciplina dei beni paesaggistici (allegati 3b e 8b) del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle direttive della scheda d'ambito n.13 Val di Cecina", non si riscontra nella documentazione del POC la presenza di analisi specifiche, né l'elaborazione di strategie che siano in diretta relazione con gli obiettivi e direttive del PIT.

3.1. Si suggerisce, ai fini dell'illustrazione della proposta del POC, l'elaborazione di una tavola di raffronto finalizzata a dimostrare la coerenza fra le previsioni urbanistiche della proposta di adeguamento e i contenuti del PIT. Le previsioni della proposta di conformazione descritte e adeguatamente motivate in Relazione, sia quelle non ancora attuate del PS e RU sia quelle introdotte dalla proposta di conformazione, con particolare riferimento alle previsioni che comportano nuovi impegni di suolo, possono essere sovrapposte agli elementi di conoscenza scaturiti dall'analisi del quadro conoscitivo, e alle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice. Le previsioni, sia se già vigenti sia se di nuova introduzione, devono essere valutate e inserite nella proposta solo a seguito delle analisi che ne dimostrino la coerenza con i contenuti del PIT in termini sia di obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio sia di indirizzi, direttive e prescrizioni.

4. Perimetrazione del territorio urbanizzato

4.1. La perimetrazione del territorio urbanizzato, sulla base della Relazione Generale e relativa cartografia (Tav da B1 a B9) non è chiara. Si chiede uno specifico elaborato contenente una perimetrazione univoca.

4.2. Con riferimento agli interventi di trasformazione previsti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, si ricorda che l'ammissibilità di tali inclusioni dev'essere verificata con riferimento a strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana esplicitate e motivate all'interno del PO, anche con elaborati grafici, e attraverso uno studio strutturale, funzionale e paesaggistico di ogni area che si propone di includere nel perimetro del territorio urbanizzato, inteso come elemento progettuale nel ridisegno dei margini urbani, e fermo restando che nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente quando non sussistono alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti (come disposto dal PIT e dalla LR 65/2014 art. 4 c. 8), si ricorda che le aree rurali intercluse che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane non costituiscono territorio urbanizzato ai sensi della LR 65/2014 art. 4 c. 5 lett. a).

5. Norme Tecniche d'Attuazione

5.1. Per quanto riguarda gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente (Capo I), non si trova indicazione dei criteri attraverso i quali sono stati identificati gli edifici del centro storico da sottoporre a ristrutturazione edilizia di cui all'art. 6. Parrebbe opportuno inserire una schedatura di tali edifici.

Si ricordano inoltre le direttive di cui al DM 28/02/1963 GU 81 del 1963 punto 3 Struttura antropica, Obiettivi da 3a2 a 3a5, Direttive da 3b2 a 3b8, Prescrizioni 3c1 e 3c5.

5.2. Relativamente all'Art. 26 (Parcheggi scoperti, parcheggi coperti e parcheggi attrezzati), si evidenzia che il comma 5 parrebbe sottoporre a parere vincolante di questa Soprintendenza esclusivamente gli interventi per la realizzazione di parcheggi non inserite nell'Allegato 2 alle NTA. Il parere di quest'Ufficio è invece disciplinato dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, e si chiede pertanto di rettificare tale previsione.

5.3. Si rileva inoltre che la previsione di un parcheggio pluripiano in zona Vallebona non è incluso nell'Allegato 2. Quest'Ufficio segnala sin da ora la criticità di tale previsione.

5.4. Non si trovano, nelle schede norma, neppure le previsioni relative all'area sosta camper e autovetture nell'area delle "Balze" e nell'area "Piano d'Ormanno". Si ricorda che tali interventi non sono esenti da un puntuale raffronto con la normativa specifica dettata dal Piano paesaggistico.

5.5. Territorio rurale (Titolo XIII): non si rinvergono gli approfondimenti richiesti DM 28/02/1963 GU 81 del 1963 punto 3 Struttura antropica, Obiettivi da 3a6 a 3a8, Direttive da 3b9 a 3b12, Prescrizioni da 3c6 a 3c10, che non parrebbero approfonditi e perseguiti.

6. Azioni di Piano

Relativamente alla compatibilità con la Disciplina di Piano e la Disciplina dei Beni Paesaggistici delle azioni proposte, si fa presente che:

6.1. il confronto effettuato con il contenuto dei D.M. è parziale, poiché manca completamente la colonna delle Direttive.

6.2. Premettendo che l'ammissibilità dei previsti interventi ai margini della città dev'essere verificata con riferimento a strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana esplicitate e motivate all'interno del POC, anche con elaborati grafici, e attraverso uno studio strutturale, funzionale e paesaggistico di ogni area che si propone di includere nel perimetro del territorio urbanizzato, inteso come elemento progettuale nel ridisegno dei margini urbani, e fermo restando che nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente quando non sussistono alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti (come disposto dal PIT e dalla LR 65/2014 art. 4 c. 8). Si ricordano inoltre i contenuti del DM 28/02/1963 GU 81 del 1963 punto 4 Elementi della percezione, Obiettivi 4a1 e 4a2, Direttive da 4b1 a 4b2, Prescrizioni 4c1, 4c2 e 4c3.

6.3. Manca nelle schede l'indicazione di beni presenti tutelati ai sensi della Parte II del Codice.

In particolare si osserva:

6.4. ATPUC 1.1, ATID 1.2, ATID 1.3, ATID 1.6, ATPUC 1.7, ATID 1.9, ATID 1.10, ATPUC 1.11, ATPUC 1.12
Le schede prevedono l'edificazione di diverse migliaia di metri quadri di superficie in aree ai margini dell'abitato, in alcuni casi in sostituzione di aree boscate e/o in aree che parrebbero esterne al territorio urbanizzato (ATPUC 1.1, ATPUC 1.8, ATID 1.9, ATID 1.10, ATPUC 1.11, ATPUC 1.12) o in prossimità di edifici storici (ATID 1.2), in posizione tale da poter influire sulle visuali da e verso Volterra. L'affermata compatibilità con il contenuto del D.M. 28/02/1963 G.U. 81 del 1963 non è sufficientemente motivata

(si vedano, a titolo di esempio, le prescrizioni 3.c.1 e 3.c.2). Le tipologie di insediamento illustrate dalle schede norma non sono in relazione con il tessuto esistente e con le esistenti visuali libere, e non paiono essere inserite nel rispetto delle Direttive 2.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5.

6.5. ATPA 1.4

La scheda non contiene indicazioni relativamente allo stato di tutela degli edifici ai sensi della Parte II del Codice. Si ricorda che destinazioni d'uso e interventi ammissibili devono essere verificati in base alle esigenze di tutela riconosciute.

6.6. ATPUC 1.5

Si segnala una forte criticità relativamente alle previsioni della scheda di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato di tre livelli nei pressi della Fortezza Medicea. Quest'Ufficio non ritiene che una tale previsione sia in linea con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni espresse dal DM 28/02/1963 G.U. 81 del 1963.

6.7. Relativamente agli interventi per Saline e Villamagna, si ripropongono le stesse osservazioni sull'assenza di un approccio strategico e progettuale per i margini urbani, nonostante interventi di dimensioni considerevoli rispetto all'entità dell'edificato esistente (si vedano a titolo di esempio le schede norma ATPUC 2.3, ATPUC 2.4, ATID da 2.5 a 2.8, ATPUC 2.11, ATPUC 2.12).

7. Ambito Archeologico

Per quanto concerne il potenziale archeologico, quest'Ufficio rileva che quanto trasmesso è da considerarsi del tutto insufficiente ed incompleto. La stessa cartografia allegata ritrae la situazione di non meno di 50 anni or sono, senza tener conto delle scoperte degli ultimi decenni. Si richiede quindi l'integrazione della parte relativa al settore archeologico, redatta da un soggetto in possesso degli appositi requisiti, che renda conto anche delle novità emerse e dei risultati della bibliografia e delle indagini eseguite. Gli stessi vincoli archeologici andranno ricontrollati con cura.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

1. Quadro delle tutele

1.1. In relazione a tale osservazione si evidenzia come il "Codice" conferisca al MiBACT e alle Regioni congiuntamente (art. 135 del Codice), la competenza in merito alle attività di "ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142. Si conferma pertanto che le perimetrazioni dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, così come indicate nella "Relazione del Quadro conoscitivo" del PO e come riportate negli elaborati QC1a, QC1b, QC1c, QC1d e QC2, sono derivate dalla cartografia del Quadro Conoscitivo del PIT pubblicati sulla pagina web Geoscopio del sito della Regione Toscana e che pertanto questi hanno valore meramente ricognitivo e che la sussistenza del vincolo è definita dei requisiti indicati nella "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" (Elaborato 7B del PIT). Tale precisazione è stata inserita nelle NTA del Piano all'art. 67 (comma 2).

1.2. Il Piano Paesaggistico fornisce un elenco dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici - con l'indicazione dei soggetti gestori A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) e Comune - e dei Comuni ove ne è accertata l'assenza (Allegato G). È confermata la presenza del Demanio collettivo civico di Volterra (Foresta di Tatti) accertato dal Commissario per gli usi civici prima che la competenza passasse alle regioni con il DPR 616/77.

In ogni caso, ai sensi di quanto indicato al punto 9 dell'elaborato 7B del PIT "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", la presenza e la consistenza di detti beni deve essere certificata dal Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze".

Al punto 9.4 si precisa che ai fini della identificazione delle zone gravate da usi civici la documentazione è costituita dalle planimetrie allegatale alle Istruttorie Demaniali Regionali conservate il Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze".

Nello stesso elaborato, al punto 9.3, si specifica che la Regione Toscana istituirà una Banca dati georeferenziata contenente l'Inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d'uso civico tramite il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana, quale parte integrante del Sistema Informativo Regionale (SIR) coerente con il basamento informativo

regionale, conforme alle disposizioni e agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia. Si precisa inoltre che in attesa dell'istituzione della Banca Dati e nei casi in cui il Comune ricada negli elenchi C o D dell'allegato G, al fine di verificare l'effettiva presenza e la consistenza dell'uso civico, sarà necessario richiedere una certificazione al Settore Regionale competente in materia presso la Direzione Generale della Giunta Regionale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze".

Si fa presente che l'Amministrazione sta procedendo con gli adeguati contatti con le strutture Regionali preposte per poter pervenire alla corretta individuazione planimetrica del vincolo, in modo tale da poterlo poi inserire nelle tavole del Quadro Conoscitivo del Piano Operativo.

1.3. In merito a quanto richiesto si puntualizza che:

- a) non è stata condotta specifica istruttoria per quanto riguarda le aree tutelate ex art. 142 c. 1 lett. c), né per quanto riguarda la perimetrazione dell'area tutela riferita al contenuto degli elenchi di cui all'Allegato L "Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR" ed all'Allegato E "Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali" del PIT né per quanto riguarda eventuali esclusioni di cui all'elenco della delibera DCR 95 del 1986;
- b) per quanto riguarda la delimitazione delle aree tutelate ex art. 142 c. 1 lett. g) la cartografia del PO è derivata dagli elaborati della Regione Toscana che ha aggiornato la perimetrazione ricognitiva delle Aree Boscate con DCR n. 93 del 09/10/2018. Le schede di valutazione "Verifica di conformità con scheda Sezione 4 del PIT" redatte per ogni area di trasformazione ricadente all'interno di beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice, sono state aggiornate approfondendo i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previsti nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo (Elaborato 3B).

1.4. Nell'ALLEGATO 2 ALLE NTA: PROGETTI NORMA AREE DI TRASFORMAZIONE è riportato, per ciascun intervento, il puntuale raffronto con gli elementi della Sezione 4, lett. C, con particolare riferimento agli obiettivi con valore di indirizzo ed alle prescrizioni, per ciascuno dei quali è stata effettuata la valutazione di coerenza.

Si segnala la mancanza, nel documento adottato, di tale valutazione per gli interventi ATID1.3 e ATID1.4.

Si è provveduto all'aggiornamento di tali schede.

2. Obiettivi del Piano

Relativamente a tale considerazione si premette quanto segue.

Il Piano Operativo rappresenta per il Comune di Volterra il primo strumento urbanistico redatto ai sensi della LR 65/2014. Il vigente Piano Strutturale, approvato nel 2007, è stato infatti redatto ai sensi della LR 1/2005, così come il vigente Regolamento Urbanistico, approvato nel 2009 e poi seguito da una variante generale nel 2013.

Lo strumento strategico di riferimento per la costruzione del nuovo Piano Operativo è stato, quindi, il Piano Strutturale del 2007 anche se il Comune, a breve, dovrà iniziare il percorso di revisione dello stesso strumento per renderlo conforme alla LR 65/2014 e, in particolare, alle disposizioni del PIT/PPR. Per tale motivo il presente Piano Operativo si iscrive in un processo pianificatorio di tipo "transitorio" ed è in questa ottica che, correttamente, va letto ed analizzato (in attesa ed in preparazione della citata revisione completa della strumentazione urbanistica del Comune). Ciò non significa che il Piano non risulti coerente ed in linea con tutte le novità legislative e normative citate anzi, come previsto proprio dalla LR 65/2014, il Piano deve dimostrare la propria coerenza con la disciplina del PIT/PPR e tale dimostrazione deve essere certificata in sede di Conferenza di Paesaggio, così come previsto dalla medesima Legge e dal PIT/PPR, nell'ultima fase del suo processo di approvazione.

La citata "transitorietà" consiste, soprattutto, nel fatto che il quadro di riferimento strategico e normativo del Piano è costituito dal PS del 2007: tale strumento, pur essendo ancora vigente, non è aggiornato né alla LR 65/2014 né al PIT/PPR e quindi, in alcuni suoi aspetti, non è del tutto in linea con i nuovi disposti citati. In primo luogo il PS non rispetta quanto disciplinato dall'art.4 della LR 65/2014 che fornisce specifici indirizzi per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ed è infatti stato necessario, da parte della Regione per poter disciplinare tali situazioni (che chiaramente non riguardano solo il Comune di Volterra) inserire una serie di articoli "transitori" tra i quali deve essere citato l'art. 222 c.2bis della L.R. n.65/2014 che dispone, appunto, le modalità transitorie per l'individuazione di tale perimetro.

L'importanza della definizione del perimetro del territorio urbanizzato è sancita proprio dall'art. 4 della LR 65/2014 il quale stabilisce che *"Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale (...). Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato (...)."*

Il nuovo Piano Operativo di Volterra, in applicazione del citato art. 222 c.2bis della L.R. n.65/2014, individua il perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Volterra facendolo coincidere con *"le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei Piani Strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (...)."*

Quindi il perimetro individuato dal Piano Operativo coincide con quello stabilito dal PS del 2007, perimetro che ricomprende al suo interno una larga parte di territorio agricolo riferito a quella che diffusamente viene indicata come area periurbana. Tale perimetro, evidentemente, è di gran lunga più ampio di quello che risulterebbe dalla mera applicazione dei dispositivi dell'art.4 della LR 65/2014 che stabilisce che *"Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria"* e chiarendo che da tale perimetro vanno escluse *"le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane (...) e l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza"*.

Nonostante ciò nella redazione del Piano è stata assunta un'ipotesi credibile di perimetro basata sulle indicazioni della LR 65/2014 anche se, formalmente, nelle tavole del Piano è riportato quello del PS (quindi quello più ampio). Con la prossima imminente revisione del PS tale perimetro è destinato ad essere "superato" già in sede di salvaguardia, una volta adottato il nuovo PS. In virtù di ciò è sembrato corretto individuare, nel corso della redazione del Piano, una forma del perimetro futuro già delineata, che consentisse di sottoporre a valutazione ogni scelta del Piano e, in particolare, le scelte riferite alle nuove aree di trasformazione.

Un'altra questione, alquanto delicata, è quella riferita al dimensionamento del Piano effettuata in a quello del PS 2007. Quest'ultimo, pur essendo correttamente suddiviso per UTOE, non risulta del tutto coerente con le nuove disposizioni regionali sul dimensionamento dei Piani. Mancano infatti precisi riferimenti a destinazioni quali quella commerciale e direzionale. Inoltre, il dimensionamento della funzione turistico ricettiva, ad esempio, è espresso in soli posti letto e quella della produzione in sola superficie coperta.

Allo scopo di riattivare la parte operativa della propria strumentazione urbanistica (in attesa di procedere entro i termini previsti dalla legge regionale, alla redazione del nuovo Piano Strutturale), l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla redazione di un nuovo Piano Operativo, avvalendosi del regime transitorio previsto dalla LR 65/2014, con riferimento particolare ai disposti dell'art.222.

Il nuovo Piano Operativo è basato sulla precedente struttura del Regolamento Urbanistico vigente, così come aggiornato dalla successiva Variante Gestionale, mantenendone fermi i principi culturali e tecnici di base sui quali è stato costruito.

2.1. Il PO è stato elaborato sulla base delle disposizioni del Piano Strutturale vigente (non conformato al PIT), ma verificandone, al contempo, la propria coerenza con le nuove disposizioni regionali (LR 65/2014 e PIT/PPR) e provinciali (PTCP). Al fine di documentare la coerenza delle previsioni del PO rispetto ai contenuti del PIT, è stata redatta una specifica relazione di conformità dove viene evidenziata la coerenza delle previsioni rispetto ai contenuti del PIT, con puntuale riferimento agli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT.

2.2. Il PO è stato redatto recependo le disposizioni specifiche contenute nelle schede di vincolo dei beni paesaggistici, Sez. 4, relative ai beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale. Nelle NTA del PO, al "Titolo VIII – Disciplina paesaggistica" l'intero "Capo II – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" è dedicata alla disciplina degli interventi ricadenti nelle aree tutelate ex art. 136 del Codice nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Sezione 4, lett. C delle specifiche Schede di Vincolo. Al medesimo Titolo VIII, l'intero "Capo III – Aree tutelate per legge" disciplina gli interventi ricadenti nelle aree tutelate ex art. 157 del Codice nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT/PPR.

3. Quadro previsionale strategico

- 3.1. Accogliendo quanto indicato nel contributo, è stata integrata la tavola dei vincoli paesaggistici sulla quale sono riportate tutte le aree di trasformazione e gli interventi previsti dal PO.

4. **Perimetrazione del territorio urbanizzato**

- 4.1. Si precisa che Il nuovo Piano Operativo di Volterra, in applicazione del citato art. 222 c.2bis della L.R. n.65/2014, individua il perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Volterra facendolo coincidere con "le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei Piani Strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (...) e cioè in relazione ai disposti dell'art.224 e non dell'art.4 della LR 65/2014. Accogliendo quanto indicato nel contributo nelle tavole del PO è stato comunque riportato il perimetro del TU, riportando in legenda la dicitura "T.U. ex art. 224".
- 4.2. Come già esplicitato al precedente punto 1.4 il riferimento corretto al PO di Volterra è l'art.224 della LR 65/2014 e non l'art.4

5. **Norme Tecniche d'Attuazione**

- 5.1. L'individuazione degli interventi consentiti negli edifici del centro storico è riportata nella Tav. C: "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione – Volterra centro storico - scala 1:1.000. Gli edifici presenti e classificati nel centro storico sono 190, dei quali 135 hanno assegnato un intervento di restauro e risanamento conservativo. Su 44 edifici del centro storico il PO assegna un intervento di ristrutturazione conservativo di tipo 1, così come disciplinata dal comma 3 dell'art.6 delle NTA. Tale articolo specifica che negli edifici sottoposti a tale tipo di ristrutturazione (ri1) gli interventi dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano, senza modifica della sagoma originaria dell'edificio. Sono consentiti solo consolidamenti statici, trattamenti delle superfici esterne anche con il ripristino e sostituzione di alcuni elementi nel rispetto degli elementi tipologici e formali originari, senza modifica della sagoma dell'edificio; eliminazione, modifica ed inserimento di nuovi impianti senza modifica della sagoma dell'edificio; incrementi di Superficie Accessoria (SA) e/o Superficie Utile (SU) purché attuato all'interno della sagoma esistente; riapertura di porte, finestre, logge e portici tamponati oltre a lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti. Viene consentita la realizzazione di nuove aperture solo nel caso in cui si dimostri che tale operazione è esclusivamente finalizzata al raggiungimento del rapporto di illuminazione necessario a rendere abitabili i relativi locali e che tale rapporto non è raggiungibile attraverso operazioni di lievi modifiche dimensionali alle aperture esistenti. Non sono consentiti: la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati; la modifica della sagoma dell'edificio; i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi; la realizzazione di tettoie, portici, logge, ecc. pur esclusi dalla definizione di involucro edilizio e sagoma dell'edificio e/o modifiche alla loro forma e dimensione. Inoltre per tali edifici valgono anche le prescrizioni dell'art.94 (criteri specifici di interventi nei centri antichi) che restringe ancora di più le possibilità di intervento sulle aperture, sugli infissi e serramenti, sugli intonaci esterni, sulle coperture e sugli spazi aperti. Di fatto si tratta di un intervento di ristrutturazione molto restrittivo, limitato e circoscritto.

Solo su 26 edifici il PO assegna all'interno del centro storico un intervento di ristrutturazione edilizia (ri4) attraverso il quale si può disporre la demolizione con ricostruzione dell'edificio fermo restando il mantenimento della sagoma originaria. Si tratta di edifici di nessun valore storico per i quali già il precedente Regolamento Urbanistico indicava la ristrutturazione edilizia come intervento attuabile. Il PO si è limitato a confermare il tipo di intervento ma limitandolo, come detto, al mantenimento della sagoma preesistente. Per tali edifici è stata realizzata una schedatura con revisione puntuale dell'intervento.

- 5.2. Accogliendo quanto richiesto, l'Art. 26 delle NTA (Parcheggi scoperti, parcheggi coperti e parcheggi attrezzati) è stato modificato eliminando il capoverso in oggetto:

Testo originale

Art. 26 Parcheggi scoperti (Ms), parcheggi coperti (Mc) e parcheggi attrezzati (Msc)

[...]

Testo modificato

Art. 26 Parcheggi scoperti (Ms), parcheggi coperti (Mc) e parcheggi attrezzati (Msc)

[...]

5. La realizzazione di parcheggi coperti è consentita solo nelle aree individuate con la sigla "Mc", "Mc1" o se inserite nell'allegato 2 alle NTA: Progetti Norma Aree di Trasformazione. Nel caso in cui l'area non sia inserita nell'allegato citato, il relativo progetto, se riguardante aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04, dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

[...]

~~5. La realizzazione di parcheggi coperti è consentita solo nelle aree individuate con la sigla "Mc", "Mc1" o se inserite nell'allegato 2 alle NTA: Progetti Norma Aree di Trasformazione. Nel caso in cui l'area non sia inserita nell'allegato citato, il relativo progetto, se riguardante aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04, dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.~~

[...]

- 5.3.** La previsione del parcheggio in zona Vallebuona è un progetto di opera pubblica per il quale non si è ritenuto dover fornire specifica scheda di progetto, anche perché si tratta di una destinazione urbanistica già vigente essendo già presente nell'area un parcheggio a raso. Si tratta, pertanto, più di valutazioni di ordine architettonico strutturale che potranno trovare ambito più idoneo di valutazione nel progetto architettonico definitivo e non nel Piano Operativo. Si ribadisce, al proposito, che l'Amministrazione Comunale ritiene di dover confermare tale previsione fornendo, allo stesso tempo, tutte le necessarie garanzie perché l'opera progettata risulti coerente con i valori architettonici, paesistici ed archeologici presenti nel contest.
- 5.4.** L'Amministrazione Comunale, valutando l'Osservazione della Soprintendenza, ritiene di stralciare la previsione riferita all'area di Pian d'Ormanno. Per quanto riguarda invece l'area delle Balze, si fa presente che in questo caso si tratta di un parcheggio già esistente che viene pertanto confermato dallo strumento urbanistico, consentendone una migliore sistemazione, così come disciplinato dal comma 10 dell'art. 26.
- 5.5.** Per quanto riguarda, in particolare, le prescrizioni di cui alla Scheda vincolo DM 28/02/1963 GU 81 del 1963, si puntualizza che nelle NTA del PO le stesse trovano riscontro nei seguenti articoli:
- le prescrizioni di cui al p.to 3.c.6 sono contenute, al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali", nel "Capo IV – Suolo e sottosuolo" e nel "Capo V – Ecosistemi della fauna e della flora"; al "Titolo XIII – Territorio rurale" sono contenute nel "Capo II – Trasformabilità del territorio rurale";
 - le prescrizioni di cui al p.to 3.c.7 sono contenute, al "Titolo XIII – Territorio rurale", nel "Capo IV – Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale";
 - le prescrizioni di cui al p.to 3.c.8 ed al p.to 3.c.9 sono contenute, al "Titolo XIII – Territorio rurale", nel "Capo III – Nuove costruzioni nel territorio rurale";
 - le prescrizioni di cui al p.to 3.c.10 sono contenute nel "Capo V – edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio nonché nell'Allegato 01 Schede Normative degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio.
- Tali prescrizioni valgono, chiaramente, anche per il territorio rurale.

6. Azioni di Piano

- 6.1.** Nell'ALLEGATO 2 ALLE NTA: PROGETTI NORMA AREE DI TRASFORMAZIONE, per ciascun intervento proposto è stata redatta una tabella di confronto puntuale sugli "obiettivi con valore di indirizzo" e sulle "prescrizioni" contenute nelle schede di vincolo dei beni paesaggistici, Sez. 4, relative ai beni paesaggistici ex articoli 136 del Codice presenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda invece le "direttive" dello stesso allegato e, nello specifico caso, del DM 28/02/1963 GU 81 del 1963, queste sono approfondite nella già citata "Relazione di conformità del PO al PIT". Si ribadisce comunque che il PO di Volterra essendo stato redatto in relazione alle disposizioni transitorie dell'art.222, non ha un PS vigente di riferimento conformato alla LR 65/2014 e al PIT/PPR e pertanto gli approfondimenti ed il perseguimento delle "direttive" riferite al DM citato, possono essere effettuati solo per le parti direttamente attinenti alla componente operativa, rimandando necessariamente le verifiche sulle direttive riferibili alla componente strutturale al nuovo PS.
- 6.2.** il PO di Volterra è stato redatto in relazione alle disposizioni transitorie dell'art.222 e pertanto l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è stata fatta ai sensi dell'art.224 e non

dell'art.4, come invece sembra richiedere la Soprintendenza. Per quanto riguarda il confronto con i contenuti del DM 81/1963 questo è riportato per tutti gli interventi trasformativi nell'Allegato 2 alle NTA "Progetti norma aree di trasformazione". È stata in ogni caso effettuata una verifica della completezza di tale confronto.

6.3. Accogliendo quanto indicato nel contributo, nelle schede è stata riportata l'indicazione di beni presenti tutelati ai sensi della Parte II del Codice.

6.4. In relazione alle criticità evidenziate sulle aree si segnala quanto segue:

- **ATPUC1.1:** È stata completamente modificata eliminando i lotti a) e b) e modificando l'assetto del lotto c). Le quantità in tal modo sono ridotte da 3.500 mq a 1.400 mq con una riduzione di 2.100 mq.
- **ATID1.2:** L'intervento è relativo ad una operazione di recupero e potenziamento del museo Consortini. A seguito di accoglimento di Osservazione (n.19) non si procederà più alla realizzazione di nuove volumetrie in quanto è stato stralciato l'intervento di nuova realizzazione del padiglione a favore di un intervento di recupero che comporta l'accorpamento all'interno dell'area dell'ex edificio fonderia. Inoltre, sempre in riferimento alla Osservazione n.19, è stata accolta in parte la richiesta di poter effettuare un intervento di demolizione con ricostruzione del fabbricato ad uso abitativo, indicato e corrispondente alla particella 253, ma in diversa posizione rispetto a quanto prospettato nell'osservazione medesima. Si ritiene che tale intervento costituisca un'operazione complessiva di recupero e riqualificazione conforme alle direttive del PIT, come confermato nella scheda di valutazione relativa all'area ATID1.2.
- **ATPUC1.3:** (erroneamente indicata come ATID1.3): su tale area è già stato presentato un progetto approvato dall'Amministrazione Comunale (per il quale è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica) che il Piano Operativo conferma sia per quanto riguarda la struttura morfotipologica che per le destinazioni d'uso. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una struttura residenziale detentiva destinata ai pazienti psichiatrici autori di reato, alla costruzione di un parcheggio multipiano a servizio dell'area ospedaliera e a un complessivo ridisegno urbanistico della porzione dell'area ospedaliera destinata allo scopo.
- **ATID1.6:** L'intervento dispone di una Autorizzazione Paesaggistica (Art.14 decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42) n. 265 del 09.09.2019, con procedimento richiesta del 08.07.2019 pratica rif. 9708/2019 (prot. SABAP n. 8906 del 08.08.2019). Non si ritiene pertanto di evidenziare particolari criticità dal punto di vista paesaggistico urbanistico.
- **ATPUC1.7:** Avendo provveduto al consistente ridimensionamento della limitrofa area ATPUC1.1 si ritiene che l'intervento non presenti particolari criticità dal punto di vista paesaggistico urbanistico.
- **ATID1.9:** L'intervento riguarda un'area di risulta compresa tra una nuova strada carrabile esistente ed un tessuto edificato esistente. Si tratta pertanto di un semplice intervento di completamento, tra l'altro di modeste dimensioni (350 mq di SE) che non sembra presentare particolari criticità dal punto di vista paesaggistico urbanistico.
- **ATID1.10:** L'intervento costituisce il modesto completamento di un tessuto edilizio esistente attraverso la realizzazione di un singolo edificio isolato su lotto di 400 mq di SE che non sembra presentare particolari criticità dal punto di vista paesaggistico urbanistico.
- **ATPUC1.11:** L'Amministrazione, pur riconoscendo le criticità evidenziate, ritiene che tale intervento abbia dei consistenti vantaggi, quali la realizzazione di un grande parco a ridosso delle mura e la sistemazione e riqualificazione di un'area molto importante dal punto di vista delle possibili presenze archeologiche già in parte venute alla luce. La realizzazione di tale intervento potrà contribuire pertanto alla tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici evidenziati anche dalla Regione. L'Amministrazione è disponibile a rivedere l'impianto del progetto ed anche le quantità previste in sede di adozione, concordando le eventuali modifiche ed integrazioni in sede di Conferenza di Paesaggio.
- **ATPUC1.12:** L'intervento è completamente basato sulla risistemazione e riqualificazione dell'area della ex Stazione ferroviaria di Volterra, già in parte adibita a parcheggio ed a rimessaggio autobus. Si tratta di un'ampia sistemazione degli spazi aperti allo scopo di potenziare le aree di sosta in zona limitrofa al centro storico ed all'abitato di Volterra. Allo scopo

di rendere economicamente sostenibile l'intervento (che richiede da parte del Comune, anche l'acquisizione dell'area attualmente in proprietà delle ferrovie) è stato previsto un intervento di completamento residenziale che però si pone in una zona non direttamente visibile dal centro antico.

Si segnala infine che tutte le aree di trasformazione AT segnalate dalla Soprintendenza sono interne al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014 e che il vincolo relativo alle aree boscate sussiste solo per le AT: PUC1.1; ATPUC1.3; ATPUC1.7 e ATPUC1.1.

- 6.5.** Nella scheda ATPA 1.4 sono riportate, come per le altre schede, le valutazioni di conformità. Si segnala che su tale area è già stato approvato un Piano Particolareggiato, non ancora convenzionato. La suddetta scheda è stata integrata inoltre con alcune precisazioni ed informazioni relative a tale Piano Attuativo.
- 6.6.** La previsione ATPUC1.15 è stata sottoposta a puntuale valutazione in riferimento agli obiettivi con valore di indirizzi ed alle prescrizioni della scheda di vincolo dei beni paesaggistici, Sez. 4, relativa al DM 81/1963. Da tale verifica non sono emersi conflitti e/o impatti rilevanti. Si tratta infatti di un intervento che seppur localizzato in un'area prossima al centro storico, è da questo non visibile (e viceversa). L'area è infatti posta ad una quota sotto strada tale da impedirne qualsiasi percezione dal centro storico. L'intervento si attua, inoltre, su un contesto già urbanizzato ed all'interno del quale si riscontra la presenza di volumi già esistenti, di scarsa qualità architettonica e strutturale. L'intervento pertanto potrà costituire una importante occasione di riqualificazione architettonico urbanistica del contesto in oggetto ed inoltre potrà fornire una adeguata risposta alla esigenza di fornire alla popolazione residente ed ai turisti, un'area di sosta essenziale al fine di migliorare l'accessibilità al centro storico di Volterra. Si segnala inoltre che in relazione al parziale accoglimento dell'osservazione n.9 verrà modificata la prescrizione relativa alla modalità di accesso.
- 6.7.** Si segnala che le seguenti aree, indicate dalla Soprintendenza, non ricadono in aree tutela ai sensi del Dlgs 42/2004:
- ATPUC 2.3
 - ATPUC 2.4
 - ATPUC2.6 (area stralciata)
 - ATID2.8
 - ATPUC 2.11
 - ATPUC 2.12
- Le altre aree con vincolo segnalate dalla Soprintendenza:
- ATID2.5
 - ATID2.7
- sono state stralciate.

7. Ambito Archeologico

La carta del potenziale rischio archeologico è stata integrata con le seguenti voci:

Zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. m):

1. Zone di interesse archeologico individuate in base ai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della previgente normativa e ora sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte terza del Codice
2. Beni archeologici oggetto di specifico provvedimento di vincolo ai sensi della parte seconda del codice

Aree di potenziale interesse archeologico

1. Necropoli VIII-V sec. a.c. (Fiumi)
2. Necropoli IV-I sec. a.c. (Fiumi)
3. Grande cerchia etrusca del IV secolo.

Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore “VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico regionale” (protocollo n. 0014114/2020 del 15.09.2020)

Contributo: [...] rilevate le molte e significative carenze del RA in termini di analisi e lettura del territorio e in termini di valutazione degli effetti delle scelte operate dal PO, si formulano le seguenti richieste al fine di contribuire al miglioramento e alla qualificazione ambientale del Piano Operativo:

1. in relazione alla criticità della risorsa acqua: sarebbe opportuno effettuare nella Dichiarazione di Sintesi, le verifiche di coerenza con i vigenti strumenti di livello regionale (PTA e Piano d'Ambito dell'autorità Idrica Toscana) e di pianificazione di distretto idrografico. Eventuali elementi di contrasto/criticità, se rilevati, dovranno essere oggetto di un approfondimento valutativo da effettuarsi ad integrazione del RA, che dovrà pertanto essere oggetto di consultazione degli SCA e del pubblico;
2. in relazione alla pericolosità idraulica: sarebbe opportuno effettuare nella dichiarazione di sintesi la verifica di coerenza con il PGRA, PAI Arno e PAI Toscana Costa e dare evidenza del rispetto della disciplina di cui alla LR 41/2018 con particolare riferimento alle norme che direttamente si rivolgono alla pianificazione territoriale di livello comunale. Eventuali elementi di contrasto/criticità, se rilevati, dovranno essere oggetto di un approfondimento valutativo da effettuarsi ad integrazione del presente RA che dovrà pertanto essere oggetto di consultazione degli SCA e del pubblico.
3. in relazione alla qualità dell'aria: anche se il RA non rileva criticità e il Comune non è tenuto alla redazione del PAC, dovranno essere esplicitate le valutazioni previste all'art.10 delle NTA del recente PROA approvato con DCR n.72 del 18/07/2018. Tali valutazioni dovranno essere svolte nella Dichiarazione di Sintesi e, in relazione alle criticità individuate a seguito di tali valutazioni (ad esempio in relazione al PM10 e PM15 che per quanto risulta dal RA rappresentano la maggiore criticità, oltre all'ozono) dovranno essere individuate opportune misure di mitigazione da declinarsi in relative “condizioni alla trasformazione” per tutte le previsioni;
4. in relazione alla presenza di cave, si ricorda che è stato recentemente approvato con DCC n.47/2020 il nuovo PRC, pubblicato sul BURT n.34, parte II, del 19.08.2020. Appurato che nel territorio comunale sono presenti siti individuati dal PRC come giacimenti e giacimenti potenziali, qualora il presente PO intenda recepire non demandando ad eventuale successiva variante di recepimento dei contenuti del PRC, e quindi intenda definire le aree a destinazione estrattiva (ADE), dovranno essere condotti gli approfondimenti e le valutazioni previste per il PO dalla disciplina del PRC per la verifica di conformità: Disciplina di Piano, art. 10, 11 e 12 per il recepimento dei giacimento e per la formulazione delle prescrizioni dirette alla gestione sostenibile della risorsa, art. 23. In particolare si informa che il Comune è chiamato anche a condurre tutti gli approfondimenti valutativi di cui all'art.11 delle NTA per ogni area di giacimento del PRC che, di fatto, costituiscono l'approfondimento a livello comunale dell'analisi multicriterio condotta nell'ambito della valutazione ambientale del PRC. Si precisa che in caso il PO intenda recepire i contenuti del PRC è necessario integrare il RA e riavviare le consultazioni.
5. Poiché nel RA e nelle Schede di valutazione non si riscontra la verifica di coerenza delle singole previsioni con il PCCA, si richiede di dare atto della compatibilità delle singole previsioni con il PCCA. Qualora il quadro propositivo e previsionale del nuovo PO non risulti compatibile con l'attuale PCCA, è necessario valutare le singole necessità di revisione del PCCA e valutarne la sostenibilità nell'ambito della attuale VAS del PO. Eventuali riduzioni delle tutele acustiche sul territorio comunale dovranno essere valutate (con l'identificazione di misure di compensazione e mitigazione) nell'ambito di una revisione del RA e sua successiva procedura di consultazione degli SCA e del pubblico.
6. in riferimento agli impatti cumulativi del complesso delle previsioni, si richiede di inserire nella disciplina del RU una prescrizione generale che subordini l'attuazione delle previsioni, per quanto riguarda in particolare la risorsa acqua e lo smaltimento reflui, alla realizzazione degli eventuali interventi strutturali necessari a garantire la sostenibilità ambientale del complesso degli interventi.
7. in relazione agli impatti delle singole previsioni si richiede di inserire nella disciplina di PO e nelle “Schede norma” i riferimenti alle prescrizioni contenute nelle singole schede di valutazione (capitolo 7 del RA “Individuazione e valutazione degli impatti significativi”); si richiede di integrare tali prescrizioni con l'obbligo del ricorso per la produzione di energia a FER, il recupero delle acque meteoriche, il contenimento

dell'impermeabilizzazione del suolo, ecc, associando appositi target prestazionali per la loro effettiva efficacia ambientale.

8. per tutte le previsioni che risultano ai "margini" del tessuto edificato e che sono state già considerate nel PO come interventi di "riqualificazione dei margini urbani", si richiede di inserire una prescrizione specifica relativa alla redazione di un progetto del verde e del costruito, che tenga conto di un congruo ambito paesaggistico di riferimento e redatto con l'obiettivo di definire e qualificare tali "margini urbani", sia in chiave paesaggistica che ambientale. Tale richiesta è estesa anche alle previsioni esterne al perimetro del TU.
9. Si ricorda che, per l'esclusione dei PA da successivi procedimenti di valutazione ambientale, il PO dovrà avere tutti i contenuti di cui all'art.5 bis, comma 2 della LR 10/2010.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

1. Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.Lgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche; con Delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005, contestualmente con l'approvazione del documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall' art. 48 dello statuto. Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA), previsto dall'articolo 117 del D. Lgs 152/2006 che, per ogni distretto idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce il "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - WFD". La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla WFD persegue i seguenti obiettivi:

- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosiddetta "direttiva alluvioni" ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne l'aumento;
- raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per tutte le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza biennale, 2021, 2027.

Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 152/2006, per quanto riguarda la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche; rappresenta quindi il riferimento per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello di singolo corpo idrico, da perseguirsi attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed attuazione è demandata alla Regione.

Nelle NTA del PO, al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" l'intero "Capo II - Incentivi" è dedicato agli incentivi economici ed urbanistici previsti per incentivare l'edilizia sostenibile in materia di risparmio idrico e contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo; il "Capo IV – Gestione delle acque meteoriche e del consumo idrico" è dedicato alla gestione della risorsa idrica ed al contenimento del suo consumo.

Al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali" l'intero "Capo II – Acqua" è dedicato alla tutela ed al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al prelievo ed all'approvvigionamento idrico.

Al Titolo XIV - Integrità e difesa del territorio: indirizzi generali per l'assetto geomorfologico, idrogeologico e sismico" l'intero "Capo V – Criteri per la trasformazione che discendono dalla LR. 24/07/2018 n. 41 - Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della Tutela dei corsi d'acqua" è dedicato alle condizioni di trasformabilità del territorio in coerenza con quanto disciplinato e prescritto dal PGRA in materia di misure tese ad evitare l'aumento del rischio per gli insediamenti esistenti e misure tese a far sì che, in ogni caso, le previsioni siano eventualmente realizzate in condizioni tali da conoscere e gestire il rischio idraulico.

All'Art. 127 del medesimo Titolo si puntualizza, altresì, che il grado di fattibilità di ciascuna previsione di trasformazione individuata dal PO e le condizioni da rispettare nella formazione dei Piani attuativi e nei

Titoli abilitativi conseguenti all'attuazione delle previsioni stesse sono stati individuati facendo riferimento ai criteri delle seguenti normative:

- il Piano di gestione per il Rischio da Alluvioni PGRA;
 - il Piano di Assetto Idrogeologico Bacino Fiume Arno;
 - il Piano di Assetto Idrogeologico Bacino Toscana Costa;
 - la LR 24/07/2018 num 41, (disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua), in abrogazione della L.R. 21/05/2012 n°21;
 - il Piano di Gestione Acque delle acque e dei corpi idrici sotterranei del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG).
2. Nelle NTA del PO, al "Titolo XIV - Integrità e difesa del territorio: indirizzi generali per l'assetto geomorfologico, idrogeologico e sismico" l'intero "Capo v – Criteri per la trasformazione che discendono dalla LR. 24/07/2018 n. 41 - Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della Tutela dei corsi d'acqua" è dedicato alle condizioni di trasformabilità del territorio in coerenza con quanto disciplinato e prescritto dal PGRA in materia di misure tese ad evitare l'aumento del rischio per gli insediamenti esistenti e misure tese a far sì che, in ogni caso, le previsioni siano eventualmente realizzate in condizioni tali da conoscere e gestire il rischio idraulico. Parimenti, allo stesso Capo, sono indicate le prescrizioni in coerenza con la disciplina del PAI Arno e PAI Toscana Costa.
3. Gli interventi messi in campo negli ultimi dieci anni, improntati sul risparmio energetico e l'innovazione tecnologica, hanno permesso di registrare il miglioramento dell'aria in molte delle città toscane. Ciononostante, in certe aree periferiche di fondovalle si rilevano ancora superamenti del valore limite del materiale particolato fine PM₁₀ mentre nelle aree urbane a maggior densità di traffico si rilevano superamenti del valore limite del biossido di azoto NO₂. Obiettivi principali del PRQA sono: eliminare, su tutto il territorio regionale, i superamenti di PM₁₀ e di NO₂, di maggiore impatto sulla salute umana, ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di Ozono O₃ superiori al valore obiettivo, mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto dei valori limite. Il citato art. 10 delle NTA riporta gli indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione degli strumenti urbanistici; il territorio comunale di Volterra, non incluso nell'elenco delle "aree di superamento" e nemmeno contermina ad "aree di superamento" di cui all'Allegato D della Delibera Regionale n. 814/2016, ricade nelle aree di cui al comma a):
- a) *Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti.*

Nelle NTA del PO, al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" l'intero "Capo III – Contenimento energetico degli edifici" è dedicato ai requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici ed al ricorso alle energie rinnovabili. Al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali, Capo III – Aria" l'art. 46 reca le misure individuate dal PO per limitare e compensare le emissioni in atmosfera. Al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" l'intero "Capo I – Principi generali" è dedicato alle norme che il PO detta al fine di raggiungere la progettazione di qualità e di sostenibilità edilizia ed ambientale; l'intero "Capo II - Incentivi" è dedicato agli incentivi economici ed urbanistici previsti per incentivare l'edilizia sostenibile in materia di risparmio energetico. Per quanto riguarda, in particolare, le sostanze evidenziate nel contributo (PM₁₀, PM₁₅ e Ozono) si rileva quanto segue:

PM₁₀: l'emissione dell'inquinante più importante, poiché dichiarato cancerogeno, è riconducibile soprattutto alla combustione da biomassa (legna, pellet) per il riscaldamento domestico, al traffico veicolare dei veicoli diesel, alle attività produttive e all'agricoltura. Il valore limite giornaliero del PM₁₀ è pari a 50 µg/m³ (livello medio di PM₁₀ pari a 4,5 µg/m³, come riportato nel RA);

Ozono O₃: come riportato nel Documento di Piano del PRQA il problema è diffuso su tutto il territorio regionale, con superamenti del valore obiettivo. Per l'Ozono è definito un valore obiettivo e non un valore limite; come tale non sono previste procedure di infrazione in caso di superamento. Il valore obiettivo per la protezione della salute umana è di 120 µg/m³, da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni (livello medio di O₃ pari a 90 µg/m³, come riportato nel RA).

PM₁₅: non è considerato.

4. In relazione alla presenza di cave si fa presente che il Comune di Volterra, non intendendo recepire i contenuti del PRC approvato con DCC n.47/2020, demanda la trattazione ad apposita Variante.

5. Il Comune di Volterra è dotato di PCCA approvato DCC n. 78 del 27.12.2004. Nelle NOA del PO, al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" il "Capo V – Controllo dell'inquinamento elettromagnetico e del comfort acustico" riporta all'art. 33 le prescrizioni individuate dal PO in materia di inquinamento acustico. Al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali, Capo III – Aria" l'art. 47 reca le misure individuate dal PO per limitare e compensare l'inquinamento acustico.

Nelle NTA del PO, al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" il "Capo V – Controllo dell'inquinamento elettromagnetico e del comfort acustico" sono riportate all'art. 33 le prescrizioni individuate dal PO in materia di inquinamento acustico. Al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali, Capo III – Aria" l'art. 47 reca le misure individuate dal PO per limitare e compensare l'inquinamento acustico. Il quadro propositivo e previsionale del nuovo PO risulta compatibile con l'attuale PCCA. Il PO adottato non presenta profili di incoerenza con l'attuale PCCA il quale sarà comunque revisionato ed aggiornato dall'Amministrazione Comunale, in quanto alquanto datato, essendo stata già avviata la relativa procedura di aggiornamento.

6. In relazione a quanto richiesto si precisa che le NTA all'art. 156 comma 19 contengono specifiche prescrizioni in merito alla necessità di verificare preventivamente l'idoneità delle reti/impianti e la disponibilità di risorsa idrica. Tali prescrizioni sono state ulteriormente integrate e modificate a seguito di accoglimento dell'osservazione della Regione Toscana: DIREZIONE "AMBIENTE ED ENERGIA" SETTORE "SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI". Si ritiene pertanto già assolta la presente richiesta.

7. Accogliendo quanto richiesto nel contributo, nelle NTA del PO e nelle "Schede norma" sono stati riportati i riferimenti alle prescrizioni contenute nelle singole schede di valutazione di cui al capitolo 7 del RA "Individuazione e valutazione degli impatti significativi".

Per quanto riguarda il ricorso alla produzione di energia a FER, al recupero delle acque meteoriche ed al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo si puntualizza che tali argomenti sono trattati nelle NTA del PO, in particolare:

al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti, Capo I - Principi generali" per quanto riguarda il ricorso alla installazione di impianti da FER; al "Capo III – Contenimento energetico degli edifici" per quanto riguarda l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili;

al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti, Capo IV – Gestione delle acque meteoriche e del consumo idrico" per quanto riguarda l'accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici o dagli spazi aperti di pertinenza per consentirne l'impiego per usi compatibili (esterni o interni agli organismi edilizi) e il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

Gli appositi target prestazionali per la effettiva efficacia ambientale sono riportati nelle NTA del PO al "Titolo III – Parametri, dotazioni e distanze minime", all'Art. 27 (fabbisogno energetico da impianti solari termici ed energie rinnovabili) all'Art. 30 (impermeabilizzazione del suolo, deflusso acque).

8. Il Piano Operativo di Volterra, in applicazione dell'art.224 della LR 65/2014, individua il perimetro del territorio urbanizzato facendolo coincidere con "le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei Piani Strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (...)". Il perimetro individuato dal Piano Operativo coincide, pertanto, con quello stabilito dal PS del 2007 e che ricomprende, al suo interno, una larga parte di territorio agricolo riferito a quella che diffusamente viene indicata come *area periurbana*. Tale perimetro, evidentemente, è di gran lunga più ampio di quello che risulterebbe dalla mera applicazione dei disposti dell'art.4 della LR 65/2014 che stabilisce che *"Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria"* e chiarendo che da tale perimetro vanno escluse *"le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane (...)"* e *"l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza"*.

Il perimetro del Territorio Urbanizzato individuato dal PO di Volterra è da intendersi come un perimetro transitorio; con la prossima, imminente, revisione del PS questo perimetro è infatti destinato ad essere "superato" già in sede di salvaguardia, una volta che il nuovo PS sarà adottato.

Ciò premesso, si puntualizza tuttavia che nelle NTA del PO, al "Titolo XI – Territorio urbanizzato, Capo V - Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista" l'Art. 89 contiene le prescrizioni circa la realizzazione di una cintura verde periurbana che qualifichi il passaggio dalla città alla campagna; analoghe prescrizioni sono contenute nel Capo VI - Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista, all'art. 90.

9. Al momento della stesura del Piano Operativo nel comune di Volterra non vi sono Piani Attuativi vigenti.

Regione Toscana Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore “Pianificazione e controlli in materia di cave” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] si evidenzia che la cartografia del PO adottato non tiene conto dei perimetri a destinazione estrattiva.

A riguardo si ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 57, comma 2 della legge regionale n. 35/2015, fino alla definitiva approvazione del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), e fatte salve le sue Misure di Salvaguardia, rimangono in vigore il Piano Regionale PRAER approvato con DCR n. 27/2007, il Piano Provinciale PAERP di cui alla l.r. 78/1998, ed il PRAE di cui alla l.r. 36/1980 approvato con DCR n. 200 del 1995 e ss.mm.ii, per le province che non hanno approvato il PAERP;
- a seguito dell'annullamento del PAERP della Provincia di Pisa per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2529/2018, si è determinata la reviviscenza delle disposizioni del PRAE del 1995;
- in data 31 luglio 2019, con DCR n. 61, il Consiglio Regionale ha adottato il Piano Regionale Cave, pubblicato sul BURT n. 41 parte I del 21 agosto 2019, e pertanto al momento risultano vigenti le disposizioni di cui all'articolo 39 – Misure di salvaguardia- della Disciplina di Piano (elaborato PRO2);
- A titolo collaborativo si evidenzia che il nuovo PRC adottato, sul territorio di Volterra, individua le seguenti aree di Giacimento (G) e Giacimento Potenziale (GP):

1	09050039082001 (G)	Comprensorio n. 25 - Sedimentarie Colline pisane est
2	09050039084001 (G)	Comprensorio n. 89 - Gessi di Volterra
3	09050039084002 (GP)	Comprensorio n. 89 - Gessi di Volterra
4	09050039085001 (GP)	Comprensorio n. 89 - Gessi di Volterra
5	09050039086001 (GP)	Comprensorio n. 25 - Sedimentarie Colline pisane est
6	09050039087001 (GP)	Comprensorio n. 25 - Sedimentarie Colline pisane est
7	09050039088001 (G)	Comprensorio n. 64 - Basalti e Serpentiniti delle Colline Pisane

- In riferimento, inoltre, al tema delle aree di reperimento di materiali ornamentali storici, si rileva che il PRAER individua il sito ST 739 VI 2 (divenuto 0905003901MOS – Pignano, nel PRC adottato) rientrante in tale tipologia, a cui si aggiungono tre ulteriori individuazioni effettuate dal PRC, componendo il quadro che segue:

1	0905003901MOS – Pignano	Classe di tutela a)	Varietà merceologica, Travertino
2	0905003902 - C. San Finocchio	Classe di tutela b)	Varietà merceologica, Arenaria calcarifera tipo panchina
3	0905003903MOS - Montebadoni	Classe di tutela b)	Varietà merceologica, Arenaria calcarifera tipo panchina
4	0905003904MOS – Monte Nero	Classe di tutela a)	Varietà merceologica, Serpentinite

Per tali aree, come riportato nell'elaborato 2, Prescrizioni e criteri per l'attuazione del PRAER, parte II, punto 3 del piano regionale PRAER, in relazione a tali materiali, che rappresentano una risorsa da tutelare sia per la loro valenza territoriale, ambientale, paesaggistica, sia per il reperimento dei materiali unici indispensabili per il restauro di monumenti e di opere pubbliche o per interventi prescritti dalle competenti soprintendenze, il comune nel piano operativo, potrà individuare le eventuali cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici al fine di sottoporle ad adeguata disciplina di tutela ed uso. Il PRC tutela le aree di reperimento di materiali ornamentali storici ai sensi dell'art. 32 della Disciplina del Piano (Elaborato PRO2).

Si segnala, infine, che:

- in data 21 luglio 2020, con DCR n. 47, il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il Piano Regionale Cave, che sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.

In relazione alle considerazioni del contribuuto si specifica quanto segue:

Nell'agosto 2016 la Giunta regionale ha approvato il Documento di avvio del procedimento del Piano regionale cave (PRC) e l'informativa preliminare al Consiglio, avviando le consultazioni VAS.

Nell'ottobre dello stesso anno il Consiglio regionale si è espresso sull'Informativa preliminare del Piano ed ha approvato due risoluzioni, la n. 84/2016 e la n. 85/2016, che impegnano la Giunta ad elaborare la versione finale del PRC soltanto dopo aver eseguito i necessari passaggi partecipativi con i soggetti istituzionali interessati, le comunità locali e le aziende di settore nonché mediante un coinvolgimento periodico del Consiglio regionale.

Nel settembre 2018, la Giunta Regionale in seguito alla decisione n. 8, ha sottoposto la proposta di Piano a concertazione ai sensi dell'articolo 3 della LR 1/2015.

Con DCR n. 61 del 31.07.2019 la Regione Toscana ha adottato il PRC.

La stesura del Piano Operativo di Volterra si è trovata a coincidere, sostanzialmente, con la stesura finale del PRC, approvato poi con DCR n. 47 il 21.07.2020 e pubblicato sul BURT n.34, parte II, del 19.08.2020

Nei riguardi del PRC approvato il Comune di Volterra sta predisponendo specifica Variante di recepimento dei contenuti.

Regione Toscana Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore “Programmazione Viabilità” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: *Il Comune di Volterra non è interessato da viabilità regionali.*

Facciamo presente che la strada extraurbana S.S.439 Sarzanese Valdera e la S.S.68 Di Val di Cecina sono rientrate tra quelle oggetto della D.P.C.M. del 20/02/2018 “Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria” e della D.C.R.97 07/11/2018, trasferite allo Stato con verbali di consegna sottoscritti in data 15 novembre 2018. Si raccomanda quindi al Comune, per tutte le nuove previsioni che interessano i tracciati della S.S.439 Sarzanese Valdera e della S.S.68 Di Val di Cecina di rapportarsi con ANAS, ente gestore della strada, per le opportune valutazioni.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

Lungo la SS439 Sarzanese Valdera il PO non individua nuove previsioni.

Lungo la SS68 Val di Cecina il PO individua le seguenti nuove previsioni: ATPUC1.5, ATPUC1.14, ATPUC1.8 (Volterra) - ATID2.5, ATID2.9, ATID2.10 (Saline di Volterra).

Si segnala che non vi sono interventi che prevedono ingressi diretti sulla SS 439, mentre l’unico intervento per il quale è previsto un nuovo accesso carrabile diretto dalla SS 68 a seguito di accoglimento di Osservazione (n. 23) risulta la previsione ATPUC1.5, relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico pluripiano con sovrastante piazza pubblica.

Per tale progetto il Comune di Volterra sta condividendone la fattibilità direttamente con ANAS, ente gestore della strada.

Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore “Autorizzazioni Ambientali” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] nel comune di Volterra è attiva un'industria produttiva classificata come Aziende a rischio di incidente rilevante ex D. lgs. 105/2015 e s.m. (c.d. Seveso III) come di seguito identificata:

- soc. Altair Chimica SpA con deposito in via delle Moie Vecchie 13 - Saline di Volterra – Volterra (PI)
"stabilimento di soglia superiore" art.15 Seveso III

Si ricorda che il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .13 e 15 del D. lgs. n. 105/2015 e s.m., nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti deve effettuare una valutazione di compatibilità territoriale degli insediamenti previsti (e delle risorse vulnerabili presenti/previste) rispetto a tali industrie qualora i nuovi insediamenti possano essere interessati dalle conseguenze di un eventuale evento incidentale rilevante.

Una valutazione di compatibilità territoriale in ogni caso dovrebbe essere già stata effettuata dai Comuni interessati, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" con la predisposizione di un elaborato tecnico, denominato R.I.R. (Rischio Incidenti Rilevanti), allegato e parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

Relativamente alla presenza di stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti si puntualizza che il vigente PS contiene, quale Allegato 2 alla "Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali", l'Elaborato tecnico. Rischio di Incidenti Rilevanti – RIR.

Il Comune di Volterra è inoltre dotato di Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con DCC n. 9 del 08.03.2019.

In attuazione di quanto prescritto all'art. 23 del D.Lgs. n. 105 del 26.06.2015, il Comune di Volterra mette altresì a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore attraverso l'apposita scheda d'informazione. Tali informazioni, tenute costantemente aggiornate, sono rese note anche mediante apposito *Opuscolo di informazione alla popolazione sul rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali. Versione allegata al Piano Comunale di Protezione Civile.*

Accogliendo quanto indicato nel contributo, nelle NTA è stato specificato che il PO fa propri i contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile inserendo, all'Art. 162 - Aree a rischio di incidente rilevante, anche i riferimenti alla specifica Disciplina.

Le nuove previsioni che il PO individua a Saline di Volterra (ATPUC2.1, ATID2.2, ATPUC2.11, ATID2.12, ATID2.13, ATID2.14, ATPUC2.15) ricadono in quella che il Piano Comunale di Protezione Civile individua, alla "Tav. 10 – Carta del rischio industriale", come "terza zona di danno" vale a dire la zona di attenzione in cui è possibile il verificarsi di danni lievi o, comunque, reversibili, o di sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (quali anziani, bambini, malati, soggetti ipersuscettibili, ecc.).

Si precisa inoltre che viene allegato al PO l'Elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (R.I.R.) già parte integrante del vigente PS e viene integrato l'art. 162 delle NTA con specifico riferimento a tale elaborato ed alle aree esterne allo stabilimento potenzialmente interessate dai danni provocati da un eventuale evento incidentale.

Regione Toscana Direzione Agricoltura e sviluppo rurale – Settore “Forestazione. Usi Civici. agroambiente” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] *In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all’oggetto, si comunica quanto segue:*

1. *art 66: necessita di essere rivisto nel seguente modo:*
 - 1) *In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui agli artt 37 e 38 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 ‘Legge forestale della Toscana’ ovvero i boschi e i territori ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 si applica il regolamento di attuazione della legge, DPGR 48/R/2003 ‘Regolamento forestale della Toscana’.*
 - 2) *La normativa di settore di riferimento è rappresentata dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n.39 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 48/R Sono esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 149 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 ‘Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (lr 39/00; dpgr 48/R/2003).*
 - 3) *Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento.*
 - 4) *Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 48/R/2003 ed in quelle individuate nelle tavole “Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione” come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.*
2. *Art. 74: riportare esattamente i punti di interesse dell’articolo 12 dell’elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici - del PIT anziché parafrasarli.*
3. *Art. 76 comma 2 lett.a: “la sola attività di manutenzione ordinaria per le aree boscate, con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni”, il DPGR 48r/2003 riporta all’art. 38 comma 1: “Si definiscono “tagli di manutenzione ” i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.
Si invita pertanto a voler spiegare cosa si intende con la suddetta dizione “manutenzione ordinaria”, in riferimento alla vigente normativa di settore.*
4. *TITOLO XIII - TERRITORIO RURALE, CAPO I – SISTEMA AMBIENTALE, negli articoli dove si fa riferimento alle aree boscate è utilizzata una terminologia generica, al fine di evitare interpretazioni non corrette integrare gli articoli con riferimenti specifici alla normativa di settore vigente.*
5. *Si evidenzia che nel rapporto ambientale è più opportuno parlare di gestione forestale sostenibile o gestione attiva piuttosto che di gestione conservativa soprattutto laddove si fa riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale (vedi ad es. a pagina 42).*

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

1. Accogliendo quanto richiesto nel contributo, i commi 1), 2), 3) 4) dell'Art. 66 delle NTA (Boschi e arbusteti) sono stati modificati:

Testo originale

Art. 66 – Boschi e arbusteti

1. In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto. 30 dicembre 1923, n.3267 anche esterne ai sistemi ambientali, le attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure autorizzative.

2. Ai sensi della Legge Regionale 21 marzo 2000, n.39 e del relativo Regolamento di Attuazione Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 settembre 2001, n. 44/R, le prescrizioni di polizia forestale si applicano a tutti i boschi anche esterni al perimetro del vincolo idrogeologico.

3. Il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti sono consentiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n.431 e dagli atti soprarichiamati.

4. Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento

5. Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 44/R ed in quelle individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.

Testo modificato

Art. 66 – Boschi e arbusteti

1. In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui agli artt 37 e 38 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 'Legge forestale della Toscana' ovvero i boschi e i territori ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 si applica il regolamento di attuazione della legge, DPGR 48/R/2003 'Regolamento forestale della Toscana'.

2. La normativa di settore di riferimento è rappresentata dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n.39 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 48/R Sono esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 149 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 'Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (lr 39/00; dpgr 48/R/2003).

3. Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento.

4. Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 48/R/2003 ed in quelle individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.

5. Nelle aree coperte da boschi, così come definiti dalla LR 39/2000 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPGR 44/R ed in quelle individuate nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" come arbusteti è previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.

2. Accogliendo quanto richiesto nel contributo, l'Art. 74 delle NTA (B4. Territori coperti da foreste e boschi) è stato modificato inserendo il testo dell'articolo 12 dell'Elaborato 8B:

Testo originale

Art. 74 – B4. Territori coperti da foreste e boschi

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC1 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04, gli interventi trasformativi ammessi e previsti dal presente PO:

a. non dovranno alterare i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non dovranno comportare l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

b. non dovranno modificare i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

c. dovranno garantire il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Non è consentito l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Testo modificato

Art. 74 – B4. Territori coperti da foreste e boschi

1. Nelle aree individuate nella Tav.QC1 Ricognizione dei vincoli, come aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.lgs 42/04, gli interventi di trasformazione previsti dal presente PO sono ammessi a condizione che:

a. non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

b. non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

c. garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Non sono ammessi:

a. nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive planiziarie, così come riconosciute dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziarie e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;

b. l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

3. Accogliendo quanto richiesto nel contributo, il comma 2, lett. a) dell'Art. 76 delle NTA (Tipi di paesaggio) è stato modificato come sotto indicato:

Testo originale

Art. 76 – Tipi di paesaggio

[...]

2. I **paesaggi di transizione e della biodiversità** corrispondono ad aree tra loro eterogenee accomunate però da un particolarmente elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici che occorre salvaguardare e valorizzare. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

- a. la sola attività di manutenzione ordinaria per le aree boscate, con divieto di taglio e di sostituzione con specie non autoctone e con incentivazione delle associazioni vegetali autoctone;
- b. il mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
- c. il divieto di cambio degli assetti colturali per oliveti, vigneti, pascoli arborati, pascoli cespugliati e pascoli;
- d. il mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
- e. il mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
- f. il mantenimento ed il ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua.

[...]

Testo modificato

Art. 76 – Tipi di paesaggio

[...]

2. I **paesaggi di transizione e della biodiversità** corrispondono ad aree tra loro eterogenee accomunate però da un particolarmente elevato livello di biodiversità negli aspetti climatici, vegetazionali e faunistici che occorre salvaguardare e valorizzare. Gli interventi sugli assetti agricoli dovranno garantire:

- a. *la sola attività di tagli di manutenzione nelle aree boscate a vegetazione arbustiva ed arborea, finalizzati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali*
- b. il mantenimento e potenziamento delle fasce di bosco ripariale;
- c. il divieto di cambio degli assetti colturali per oliveti, vigneti, pascoli arborati, pascoli cespugliati e pascoli;
- d. il mantenimento dei ciglioni e delle scarpate naturali e artificiali;
- e. il mantenimento degli elementi artificiali strutturanti il paesaggio dell'ambito territoriale quali percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni, grotte;
- f. il mantenimento ed il ripristino delle percorrenze lungo i fondovalle, dei percorsi di risalita verso la città e l'accesso ai corsi d'acqua.

[...]

4. Nelle NTA del PO, al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali", l'Art. 66 (Boschi e arbusteti) reca le specifiche in materia di boschi e arbusteti.
5. La gestione conservativa è indicata nella Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina (rif "I caratteri ecosistemici del paesaggio" par. Dinamiche di trasformazione).

Regione Toscana Direzione Attività Produttive – Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] *si si comunica con la presente che il settore scrivente ha concesso finanziamenti che ricadono all'interno del territorio del Comune di Volterra da come si evince dal report allegato alla presente.*

Azione	Ente Attuatore	Titolo progetto	Investimento ammesso	Contributo concesso	Investimento rendicontato e ammesso	Contributo erogato
FSC 2000-06	Comune di Volterra	Realizzazione di una nuova area in frazione Saline di Volterra per attività artigianali, terziarie e commerciali nel comune di Volterra	€ 1.482.422,38	€ 889.453,44	€ 1.482.422,38	€ 889.453,44
PRS 2016-2020	Comune di Volterra	Riqualificazione Piazza San Michele: arredo urbano	€ 14.457,00	€ 11.565,60	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE			€ 1.496.879,38	€ 901.019,04	€ 1.482.422,38	€ 889.453,44

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

Il PO ha preso atto di tali progetti.

Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore “Genio Civile Valdarno Inferiore” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] *Nell’ambito dell’istruttoria di tale procedimento è stata inviata al Comune una nota di richiesta integrazioni (ns. protocollo AOOGR/PTD 0219121 del 24/06/2020) in riferimento agli aspetti di natura idrologico-idraulica, sismica e delle NTA, che si allega quale contributo tecnico.*

A seguito dell’avvio del procedimento relativo al controllo obbligatorio delle indagini in oggetto di cui alla nostra nota n. 36565 del 10/04/2020, tenuto conto anche del periodo di sospensione dello stesso connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 103 D.L.n.18 del 17/03/2020 e art. 37 n. 23 del D.L. 8/04/2020) così come comunicato con nostra nota n.154556 del 28/04/2020, si è proceduto all’esame della documentazione rilevando quanto segue.

1. ASPETTI IDROLOGICO- IDRAULICI

Nell’ambito degli elaborati depositati sono state allegare n. 5 tavole grafiche della “pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R n.53/2011 e della L.R. n.41/2018” ed altrettante tavole grafiche della “pericolosità idraulica ai sensi del PGRA”, le quali illustrano le condizioni di pericolosità con riferimento all’intero territorio comunale nonché gli studi idrologico-idraulici effettuati nell’area della frazione di Saline di Volterra. Si prende atto che le perimetrazioni di pericolosità da alluvione fluviale derivanti dagli studi sopra indicati si connotano in termini di revisione ed aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica del PGRA – UOM Toscana Costa. In relazione a ciò si ricorda che in data 02/03/2020 è stato sottoscritto l’Accordo tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e la Regione Toscana, di cui alla DGRT n.166 del 17/02/2020, per l’individuazione delle procedure da seguire per l’aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione.

1.1. *In tale contesto si rende pertanto necessario che codesto Comune, ai sensi dell’art.3, comma2, dell’Accordo, provveda ad informare l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’avvio della suddetta attività di riesame delle mappe di pericolosità afferenti al reticolo secondario.*

Nello specifico i suddetti studi interessano il Botro di Santa Marta, il Botro dei Canonici e il Botro di Sant’Antonio, i quali si connotano in termini di reticolo idraulico secondario ai sensi della disciplina di PGRA. In relazione a ciò si rappresenta che tali corsi d’acqua erano stati oggetto di uno specifico studio idraulico anche da parte dell’ex Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa nell’ambito dell’intervento denominato “Rilievi, studio idrologico-idraulico e progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area artigianale in località Pozzo San Giusto e nella frazione di Saline di Volterra” di cui al DADS anno 2014, a seguito dell’evento alluvionale che nell’ottobre 2013 aveva colpito tale area.

Nell’ambito delle valutazioni di competenza di questo Settore circa la conformità della proposta di riesame delle mappe di pericolosità, con riferimento ai criteri dell’art.14 e dell’Allegato 3 delle norme di PGRA, è emersa la necessità di richiedere alcune integrazioni e chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

1.2. *nelle valutazioni finalizzate alla determinazione dei valori del parametro CN si ritiene opportuno far riferimento ai dati aggiornati del DB pedologico della Regione Toscana e all’ultima versione disponibile dell’uso del suolo Corine disponibili su geoscopio;*

1.3. *nella Relazione Idrologica si dà atto di aver ricavato il valore del tempo di corrivazione dei vari sottobacini adottando varie formule empiriche di letteratura. In relazione a tale aspetto occorre documentare i valori del tempo di corrivazione ottenuti applicando tali formule, chiarendo inoltre quali valutazioni siano poi state effettuate per individuare il valore assunto alla base delle modellazioni per tale parametro;*

1.4. *per la stima della costante di invaso da utilizzare nella trasformazione afflussi-deflussi con il metodo dell’idrogramma unitario di Clark si afferma di aver fatto riferimento all’adozione di un valore costante per il rapporto $R/(Tc+R)$. In relazione a ciò occorre quindi documentare e motivare la scelta del valore adottato per tale rapporto in funzione delle caratteristiche dei bacini idrografici indagati;*

1.5. *si prende atto nella Relazione Idrologica che la nuova briglia realizzata sul corso del Botro dei Canonici, denominata R-BC07, è stata modellata assumendo come curva di invaso dell’opera quella riportata nello studio “Sistemazione idraulica dei sottobacini del Botro dei Canonici e del Botro Santa Marta ai fini della messa in sicurezza a fronte di eventi con tempo di ritorno 200 anni”, redatto dalla ex Comunità Montana Alta Val Di Cecina. Con riferimento a ciò si chiede di chiarire se tale curva sia effettivamente*

coerente con lo stato realizzato dei luoghi. Stesso chiarimento è richiesto in relazione alle dimensioni degli organi di scarico della medesima opera idraulica, le quali nella relazione si afferma di averle ricavate dal progetto esecutivo della cassa;

- 1.6. nella relazione dello studio idraulico si rappresenta di aver ricavato le informazioni morfologiche, necessarie all'implementazione della modellistica, dalla cartografia CTR 2k e da vari rilievi strumentali eseguiti nell'area. Si chiede di chiarire come tali dati siano stati resi coerenti tra loro planimetricamente e altimetricamente al fine della definizione del DTM utilizzato nello studio;
 - 1.7. si prende atto dalla Relazione Idraulica che la "modellazione degli attraversamenti e di altre opere geometricamente rilevanti è avvenuta mediante rilievi speditivi sul posto". In relazione a ciò si chiede di chiarire le modalità con cui sono stati condotti tali rilievi, facendo presente la necessità che tali opere, qualora significative ai fini della determinazione dei fenomeni esondativi, siano rilevate con precisione;
 - 1.8. dalla Relazione Idraulica si prende atto che nel modello idraulico di HEC-RAS sono stati inseriti degli sfioratori laterali (lateral structures) per il collegamento della parte monodimensionale alla parte bidimensionale. In merito a quanto sopra si chiede di documentare i metodi adottati ed i parametri assunti per il funzionamento di tali opere;
 - 1.9. si chiede di integrare gli elaborati depositati con una tavola planimetrica che riporti, in scala opportuna su cartografia CTR, la traccia delle sezioni e delle opere idrauliche implementate nel modello idraulico;
 - 1.10. si rende necessario effettuare una valutazione ed un'analisi critica dei risultati ottenuti dallo studio idraulico, in termini di aree interessate dalle acque di esondazione e di battenti idrici ottenuti, rispetto agli eventi alluvionali occorsi negli anni passati; ciò con particolare riferimento all'ultimo evento significativo dell'ottobre 2013. Dalla tavola dei battenti TR 200 anni si prende infatti atto che una buona porzione del parcheggio posto di fronte alla Scuola Primaria risulterebbe priva di allagamenti mentre nel corso del suddetto evento nella medesima area sono stati riscontrati battenti superiori al metro. Analoga situazione si riscontra per l'area artigianale in località Pozzo San Giusto, come documentato nella relazione idraulica redatta a supporto dell'intervento denominato "Rilievi, studio idrologico-idraulico e progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area artigianale in località Pozzo San Giusto e nella frazione di Saline di Volterra" dall'ex Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa. Tali incoerenze rispetto all'effettivo stato dei luoghi riscontrato nel corso del suddetto evento, a nostro giudizio, potrebbero essere imputabili ad una non perfetta definizione del Terrain implementato sul modello idraulico in termini di risoluzione;
 - 1.11. come stabilito dall'Allegato 3 della disciplina di PGRA, dovranno essere resi disponibili i file della modellistica idrologica ed idraulica implementata, comprensivi dei dati di input utilizzati per le elaborazioni nonché gli shape-file del perimetro dell'area di studio, della traccia delle sezioni idrografiche, del perimetro aree allagate per Tr 30 e 200 anni e gli shape-file o raster della mappa dei battenti e delle velocità.
 - 1.12. Infine, ancora per l'aspetto idraulico, si rileva che per la zona artigianale di S. Quirico, dove sono previste le trasformazioni ATID 1.16 e ATID 1.17, in classe di Pericolosità idraulica P2 del PGRA, non sono stati effettuati i necessari approfondimenti previsti dalle direttive approvate con il DPGR n.53/R/2011, come peraltro risultano invece effettuati coerentemente nella zona di Prato d'Era dove ricade la previsione ATPUC 1.18.
2. Con riferimento alle NTA si rileva quanto segue:
- 2.1. La scrittura delle norme tecniche in certi tratti si presenta disorganica mancando di un funzionale criterio di distribuzione degli argomenti trattati ed essendo priva di un filo conduttore anche con riferimento alla normativa attualmente vigente. Si riscontra infatti che alcune stesse tematiche sono trattate in più di un articolo in maniera differenziata e talvolta non in maniera coerente.
 - 2.2. Si riscontrano inoltre nell'articolato alcuni riferimenti normativi non più vigenti. A titolo non esaustivo si segnala che:
 - al Capo II, art. 36 (commi 5 e 7), mancano i riferimenti al reticolo idrografico di cui alla LRT n.79/2012 e alcuni riferimenti alla LRT n.41/2018;
 - all'art. 43 si richiamano le aree ASIP che non si riscontrano più nei vigenti strumenti della pianificazione di bacino;

- all'art. 46, "Interventi di recupero dei pelaghi", mancano i riferimenti alla LRT n.64 del 05/11/2009 sugli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo;
 - all'art.73 - "B2 "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" mancano i riferimenti alla normativa vigente inerente la tutela dei corsi d'acqua ed il rilascio di autorizzazioni per gli interventi interferenti con il reticolo di cui alla LRT n.79/2012;
 - all'art. 122, comma 7, manca il riferimento al PAI;
 - l'art.130 - "Criteri per la trasformazione in aree con problematiche idrauliche" andrà sostituito con quanto disposto dalla LRT n.41/2008;
 - all'art.149, "Fattibilità degli interventi e tabelle di fattibilità", le categorie di fattibilità redatte in forma tabellare per gli interventi sugli edifici del sistema insediativo e per gli interventi nel territorio aperto, ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica I.3 e I.4, ai sensi del DPGR 53/R/2011 (P2 e P3 del PGRA), dovranno essere ricondotte e riformulate funzionalmente alla casistica di interventi edilizi previsti dalla LRT n.41/2018, con l'individuazione delle opere per la gestione del rischio alluvioni e di quelle per il non aggravio del rischio in altre aree, di cui all'art. 8 commi 1 e 2 della medesima legge. Analogamente, con riferimento alle suddette Tabelle, le indicazioni relative alla fattibilità degli interventi ricadenti nelle classi di pericolosità geomorfologica G3 e G4, ai sensi del DPGR 53/R/2011 (PFE e PFME del PAI), dovranno essere redatte funzionalmente alla casistica di interventi edilizi consentiti dagli artt.13 e 14 delle Norme del PAI Toscana Costa e artt. 10 e 11 delle Norme del PAI ARNO. Con riferimento a quest'ultima osservazione si ricorda comunque che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.20 del 20 dicembre 2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, e che a far data dalla sua definitiva adozione, andrà a sostituire i vigenti PAI.
3. In merito agli ASPETTI SISMICI si resta in attesa della trasmissione delle integrazioni di indagini sui nuclei abitati non ancora indagati, così come dichiarato negli stessi elaborati depositati.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

1. ASPETTI IDROLOGICO- IDRAULICI

- 1.1 Si comunica che in data 19.03.2021 (prot.0004675/2021) il Comune di Volterra ha trasmesso all'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze (FI), Comunicazione di avvio del procedimento - Art. 14. Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio, della Disciplina del Piano
- 1.2 La modellistica idrologica implementata è stata aggiornata introducendo i valori del parametro CN III rideterminati a partire dai dati aggiornati della pedologia e dell'uso del suolo come richiesto.
- 1.3 La relazione idrologica è stata integrata dei valori dei tempi di corrivazione calcolati con le diverse formule di letteratura ritenute adeguate al caso in esame; è poi indicato il valore impiegato nella modellazione ottenuto come media tra quelli determinati.
- 1.4 Per motivi di confronto e congruenza con gli studi idraulici presenti sul territorio, i valori della costante di vaso impiegata con il metodo dell'idrogramma unitario di Clark sono stati assunti pari a quelli indicati nello studio "Sistemazione idraulica dei sottobacini del Botro dei Canonici e del Botro Santa Marta ai fini della messa in sicurezza a fronte di eventi con tempo di ritorno 200 anni" redatto per conto della COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL DI CECINA da parte di H.S. Ingegneria s.r.l. in quanto approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Toscana Costa.
- 1.5 La briglia R-BC07 realizzata sul corso del Botro dei Canonici, e la relativa superficie di vaso, è stata inclusa nel rilievo drone appositamente sviluppato dall'Ing. Paolo Corradeghini, sulla base del quale è stata sviluppata l'analisi bidimensionale del nuovo modello idraulico. La curva di vaso e le dimensioni degli organi di scarico sono stati quindi rideterminati.
- 1.6 Per quanto riguarda il rilievo delle sezioni d'alveo si è fatto ricorso al rilievo strumentale fornito dal Comune di Volterra, redatto dal Geom. Silvio Oliviero con studio in San Giuliano Terme, nell'ambito del finanziamento di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1194 del 23/12/2013

“L.R. 91/98 – Approvazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo per l’anno 2014”. Per quanto riguarda invece la modellazione bidimensionale delle aree extra alveo, si è fatto ricorso al rilievo a mezzo drone commissionato all’uopo dal Comune di Volterra all’Ing. Paolo Corradeghini. Entrambi i rilievi sono stati forniti nel sistema di riferimento EPSG 3003, pertanto coerenti tra loro.

- 1.7 È stato rimosso dalla relazione idraulica il refuso secondo il quale la “modellazione degli attraversamenti e di altre opere geometricamente rilevanti è avvenuta mediante rilievi speditivi sul posto”. Le geometrie delle opere idrauliche sono state quindi ricavate direttamente dal rilievo GPS redatto dal Geom. Oliviero di cui sopra.
- 1.8 Nella Relazione Idraulica sono stati definiti i metodi adottati ed i parametri assunti per il funzionamento nel modello idraulico di HEC-RAS degli sfioratori laterali (lateral structures) per il collegamento della parte monodimensionale alla parte bidimensionale.
- 1.9 È stata redatta una tavola planimetrica riportante su cartografia CTR la traccia delle sezioni e delle opere idrauliche implementate nel modello idraulico.
- 1.10 I risultati della nuova modellazione sono stati oggetto di analisi critica anche alla luce della relazione idraulica redatta a supporto dell’intervento denominato “Rilievi, studio idrologico-idraulico e progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area artigianale in località Pozzo San Giusto e nella frazione di Saline di Volterra” dall’ex Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa. Riteniamo superate le incongruenze rilevate.
- 1.11 Unitamente agli elaborati vengono consegnati tutti i files e documenti richiesti dall’Allegato 3 della disciplina di PGRA.
- 1.12 Tutte le aree indicate sono state stralciate dal PO.

2. NTA del PO:

- 2.1 Le NTA sono state revisionate, integrate e modificate così come esplicitato nel dettaglio al successivo punto 2.2.
- 2.2 Accogliendo quanto indicato nel contributo, sono stati aggiornati, integrati e modificati i seguenti articoli
 - Art. 34: aggiunti due nuovi commi (2 e 3);
 - Art. 35 (ex 36): integrati commi 4 e 5. Stralciato comma 7;
 - Art. 42 (ex 43): riformulato integralmente;
 - Art. 45 (ex 46): integrato comma 1; correzione al comma 4;
 - Art. 122: modificato il comma 10 (ex comma 7);
 - Art.127: integrazioni ai commi 1 e 2, nuovo comma 3;
 - Art. 129 (ex 130): sostituito comma 1, stralciato comma 2;
 - Articoli da 139 a 145: corretto refuso da LR 79/2012 a LR 41/2018;
 - Art. 155 (ex 149): sostituita tabella pericolosità geologica.
- 2.3 Per quanto riguarda il segnalato art. 73 (nell’attuale versione delle NTA art.72) si fa presente che tale articolo è inserito nell’ambito della disciplina paesaggistica e come tale fa integrale riferimento ai disposti del D.Lgs 42/2004 ed alle disposizioni del PIT/PPR, mentre i riferimenti alla normativa vigente inerente la tutela dei corsi d’acqua ed il rilascio di autorizzazioni per gli interventi interferenti con il reticolo di cui alla LR 79/2012 sono presenti in altra parte delle norme.

1. ASPETTI SISMICI


Successivamente al deposito per l’adozione del POC, è stata completata la campagna di indagini sismiche effettuando ulteriori 13 sondaggi in sismica passiva. I nuovi dati acquisiti hanno comportato alcune modifiche alle carte di microzonazione sismica (Tavola G), di pericolosità sismica locale (Tavola I) e di Fattibilità (Tavola Og). Le versioni aggiornate degli elaborati sono state già inviate al Genio Civile, e verranno comunque reinviare insieme a tutti gli elaborati modificati in base alle altre richieste.

Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore “Miniere” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: *In riferimento alla VS richiesta prot 0312030 del 15/09/2020 si segnala che negli atti di adozione del Piano Operativo del Comune di Volterra di cui alla D.C.C. n.51 del 12.06.2020 sembra non considerata la presenza nel territorio comunale delle seguenti concessioni minerarie ad oggi vigenti, in quanto ai territori interessati viene data destinazione agricola:*

- Cecina” (DD 5070/2015) ricadente nei comuni di Volterra e Pomarance (PI), intestata ad ATISALE S.p.A.
- “Poppiano” (DD 5069/2015) ricadente nei comuni di Volterra (PI), intestata ad ATISALE S.p.A.
- “Salina di Volterra” (perpetua) ricadente nei comuni di Volterra (PI), intestata ad ATISALE S.p.A.
- “Buriano” (DM 5/12/32 perpetua) ricadente nei comuni di Volterra e Montecatini di Val di Cecina (PI), intestata a Solvay Chimica Italia S.p.A.

Indicativamente le concessioni citate interessano i territori indicati nella cartografia sottostante.



In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

Il vincolo minerario ed il relativo perimetro sono riportati nella tavola B5 - "Vincoli e tutele sovraordinate" in scala 1:10.000 del vigente Piano Strutturale. Per quanto riguarda le citate carte degli studi geologici si precisa che queste riportano altri tematismi che non riguardano le perimetrazioni del vincolo citato.

Viene integrato l'art.98 con un nuovo comma 8 che esplicita il riferimento all'elaborato del PS di cui sopra.

Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] *In via preliminare a quelle che saranno le valutazioni proprie della Conferenza ex art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, in merito agli elaborati del P.O. adottato, si evidenzia quanto segue.*

1. *Rispetto all'Elaborato "Allegato 2 alle NTA – Progetti Norma aree di trasformazione", si rilevano alcune criticità riferite a previsioni che intersecano beni paesaggistici, in particolare:*

- 1.1 *L'area di trasformazione **ATPUC1.1 – Volterra, La Pettina, via Pisana**, che prevede la realizzazione di un insediamento a destinazione residenziale, commerciale di vicinato, direzionale e di servizio per un totale di 3.500 mq di SE, ricade all'interno di un'area di elevato valore paesaggistico testimoniata dalla presenza sia di vincolo per decreto di cui al D.M. 28/02/1963, sia di vincolo ope legis (art. 142 c. 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 – boschi).*

Nello specifico, la relativa Scheda di vincolo per decreto evidenzia, in relazione alle dinamiche di trasformazione/elementi di rischio/criticità esistenti nel territorio vincolato, la "generale permanenza del valore, con elementi di disturbo legati ad interventi edilizi impropri, per qualità architettonica e tipologica, localizzati in aree panoramiche".

Rispetto alle disposizioni di tutela, articolate in obiettivi, direttive e prescrizioni, ivi riportate, le quantità previste di nuova edificazione non risultano coerenti con le disposizioni di tutela della scheda di vincolo con particolare riferimento all'Obiettivo 3.a.4., Direttiva 3.b.5. e Prescrizione 3.c.2., ciò anche in considerazione della adiacente previsione ATPUC1.7 – Volterra, via Pisana, soggetta alla stessa disciplina vincolistica e che prevede ulteriori 1.200 mq di SE a destinazione residenziale e commerciale di vicinato.

Si richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle specifiche disposizioni di tutela di cui all'art. 12 della Disciplina dei Beni dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.).

- 1.2 *L'area di trasformazione **ATPA1.4 – Volterra, Poggio alle Croci**, che prevede la realizzazione di un insediamento a destinazione residenziale e turistico-ricettivo per un totale di 11.000 mq di SE (inclusa la SE derivante da operazioni di demolizione e ricostruzione), oltre a 1.600 mq di edifici interrati a destinazione culturale e sportiva, ricade all'interno di un'area di elevato valore paesaggistico testimoniato dalla presenza sia di vincolo per decreto di cui al D.M. 28/02/1963, sia di vincolo ope legis (art. 142 c. 1 lett. g del D.Lgs. 42/2004 – boschi).*

La Scheda di vincolo per decreto evidenzia, tra le dinamiche di trasformazione/elementi di rischio/criticità in relazione alla struttura eco sistemica/ambientale, la parziale permanenza del valore con elementi di criticità legati all'"aumento del grado di urbanizzazione con sviluppo di edificato residenziale"; inoltre, date le consistenti quantità previste di nuova edificazione, si rilevano criticità con particolare riferimento all'Obiettivo 3.a.4., Direttiva 3.b.5. e Prescrizione 3.c.2.

Al fine di valutare l'impatto paesaggistico sulle componenti valoriali presenti, si ritiene opportuno specificare quali sono le quantità derivanti dalle operazioni di demolizione e ricostruzione e quelle di nuova edificazione, nonché, la loro localizzazione.

Si richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle specifiche disposizioni di tutela di cui all'art. 12 della Disciplina dei Beni dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

- 1.3 *L'area di trasformazione **ATPUC1.11 – Volterra, Colombaie**, che prevede la realizzazione di un insediamento a destinazione residenziale per un totale di 3.000 mq, ricade in un'area libera a ridosso del centro storico di Volterra ed è interessata sia dal vincolo per decreto di cui al D.M. 28/02/1963, sia da vincolo ope legis (art. 142 c. 1 lett. m del D.Lgs. 42/2004 – aree di interesse archeologico).*

L'intervento, oltre a presentare criticità con le disposizioni di tutela della scheda di vincolo con particolare riferimento all'Obiettivo 3.a.4., Direttiva 3.b.5. e Prescrizione 3.c.2, non è coerente con quanto previsto dalla direttiva correlata all'Obiettivo 3 della Scheda d'Ambito n. 13, che qui si richiama: 3.1 - tutelare l'integrità percettiva della città di Volterra e delle pendici collinari, occupate da oliveti d'impronta tradizionale a maglia fitta che con essa compongono un complesso di grande valore paesaggistico, conservando lo skyline dell'insediamento storico, contrastando le nuove espansioni lungo i pendii e valorizzando le relazioni storiche e funzionali tra insediamento e paesaggio agrario.

Si rilevano, inoltre, incoerenze rispetto all'art. 10 della Disciplina del Piano.

- 1.4 *L'area di trasformazione **ATID1.13**, interessata dal vincolo per decreto di cui al D.M. 28/02/1963, prevede la realizzazione di edifici residenziali per un totale di 500 mq di SE; l'intervento è ubicato al margine di un insediamento artigianale-commerciale che non è stato classificato tra i tessuti individuati*

dal P.O., ma che presenta le caratteristiche del tessuto extraurbano r11 (campagna urbanizzata), per i quali l'Abaco delle Invarianti del PIT-PPR ha come obiettivo specifico quello di "Arrestare il processo di dispersione insediativa, bloccando il consumo di suolo agricolo".

- 1.5 L'area di trasformazione **ATPUC1.16 – Prato d'Era, lotto** ricade totalmente in area interessata vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, pertanto gli interventi previsti non rispettano la prescrizione di cui all'art. 8.3 lett. g: "non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali".
- 1.6 Le aree di trasformazione **ATID2.5 – Saline, via Pia e ATID2.7 – Saline, via Fucini 2** ricadono in parte in area tutelata per legge, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto si evidenzia la necessità di assicurare l'applicazione delle specifiche disposizioni di tutela di cui all'art. 8 della Disciplina dei Beni dell'Elaborato 8B.
- 1.7 In riferimento ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui al Capo IV delle N.T.A. del P.O., individuati in base all'abaco di cui all'invariante III "il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali" del PIT/PPR, si ricorda che è ferma la coerenza dei relativi obiettivi specifici declinati nello stesso Abaco.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

1. Le criticità rilevate nel contributo sono state oggetto di valutazione, in particolare:
 - 1.1 **ATPUC 1.1 (1a-1b-1c) – Volterra - La Pettina - Via Pisana.** L'area di trasformazione è stata profondamente revisionata e ridimensionata eliminando i lotti a) e b) e modificando l'assetto del lotto c). Le quantità in tal modo sono ridotte da 3.500 mq a 1.400 mq, con una riduzione di 2.100 mq.
 - 1.2 **ATPA1.4 – Volterra, Poggio alle Croci.** L'area di trasformazione è stata revisionata tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione.
 - 1.3 **ATPUC 1.11 – Volterra – Colombaie.** L'Amministrazione, pur riconoscendo le criticità evidenziate, ritiene che tale intervento abbia dei consistenti vantaggi, quali la realizzazione di un grande parco a ridosso delle mura e la sistemazione e riqualificazione di un'area molto importante dal punto di vista delle possibili presenze archeologiche già in parte venute alla luce. La realizzazione di tale intervento può contribuire pertanto alla tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici evidenziati anche dalla Regione. L'Amministrazione è disponibile a rivedere l'impianto del progetto ed anche le quantità previste in sede di adozione, concordando le eventuali modifiche ed integrazioni in sede di Conferenza di Paesaggio.
 - 1.4 **ATID1.13.** In relazione alle criticità espresse nell'Osservazione e, in secondo luogo, alla volontà di una parte della proprietà di stralciare la previsione (quella più limitrofa all'edificio esistente e quindi condizionante la previsione di "completamento" ipotizzata dal PO), si è proceduto al completo stralcio della previsione, riportando l'area alla sua destinazione originaria: R3/Vpr/E.
 - 1.5 **ATPUC 1.16 – Prato D'Era - Lotto.** In relazione alle criticità espresse nell'Osservazione si è proceduto al completo stralcio della previsione, riportando l'area alla sua destinazione originaria: V3.1/E3.
 - 1.6 **ATID 2.5 – Saline - Via Pia. ATID2.7 – Saline, via Fucini 2.** In relazione alle criticità espresse nell'Osservazione si è proceduto al completo stralcio delle previsioni relative alle due aree di trasformazione, riportandole alla destinazione urbanistica delle aree contermini: R5.r6/ri5/ru/E.
 - 1.7 Nelle NTA del PO, al "Titolo XI – Territorio Urbanizzato", il "Capo IV – I tessuti dell'urbanizzazione contemporanea" contiene gli obiettivi declinati dall'Abaco di cui all'Invariante III "il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali". Accogliendo quanto indicato nel contributo, tali obiettivi sono stati riportati con l'esatta dicitura di cui al citato Abaco.

Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” (protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)

Contributo: [...] si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

1. COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) [...]

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV “Norme Tecniche di attuazione” del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo “Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica” è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici – devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle “Aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle “aree di superamento” dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PROA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedidynamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

2. COMPONENTE ENERGIA

[...] In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

[...]

2.1 Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

2.2 Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti)

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di $SUL > 10000mq$ soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM_{10} ;

b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili $< 1000mq$.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificio storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

2.3 Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiederà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

2.4 Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

2.5 Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

3. COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. [...]

4. COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

4.1 Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

[...]

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti

4.2 Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza, localizzazione impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b).

Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

4.3 Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

[...]

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

5. COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
 - c) che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

[...]

ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

[...]

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti nel piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8):
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art. 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

6. CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Volterra è interamente classificato di crisi idropotabile attesa (visionare l'ex allegato B del D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012).

Rilevata, dal rapporto ambientale VAS, la criticità relativa allo stato chimico delle acque superficiali, ed in particolare modo, la criticità relativa agli scarichi urbani dei bacini di competenza "...pochi Comuni della Val di Cecina sono forniti di un sistema di depurazione efficiente...", si fornisce il seguente contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
 - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro-esigenti, la realizzazione di reti duali;
 - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
 - prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

In relazione alle considerazioni del contribuuto si specifica quanto segue:

1. COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

1.1.1. Il territorio comunale di Volterra, non incluso nell'elenco delle "aree di superamento" e nemmeno confermate ad "aree di superamento" di cui all'Allegato D della Delibera Regionale n. 814/2016, ricade nelle aree di cui al comma a) dell'art. 10 delle NTA del PRQA.

Nelle NTA del PO, al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" l'intero "Capo III – Contenimento energetico degli edifici" è dedicato ai requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici ed al ricorso alle energie rinnovabili.

Al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali, Capo III – Aria" l'art. 46 reca le misure individuate dal PO per limitare e compensare le emissioni in atmosfera. Al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" l'intero "Capo I – Principi generali" è dedicato alle norme che il PO detta al fine di raggiungere la progettazione di qualità e di sostenibilità edilizia ed ambientale; l'intero "Capo II - Incentivi" è dedicato agli incentivi economici ed urbanistici previsti per incentivare l'edilizia sostenibile in materia di risparmio energetico.

Nelle NTA del PO, al "Titolo VII – Norme generali di tutela delle risorse naturali, Capo V – Ecosistemi della Fauna e della Flora" nell'Art. 61 – Verde urbano e nell'Art. 63 – Elementi arborei isolati e filari sono riportate le disposizioni prescrittive per conseguire, mediante l'impianto di essenze arboree, gli obiettivi di qualità ambientale che l'Amministrazione Comunale di Volterra intende perseguire.

2. COMPONENTE ENERGIA

2.1.1. Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Nelle NTA del PO, al "Titolo VI - Promozione della qualità degli insediamenti", l'intero "Capo III - Contenimento energetico degli edifici" è dedicato ai criteri ed ai requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti.

2.1.2. Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti)

Nelle NTA del PO al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" il Capo I - Principi generali" contiene le disposizioni circa il ricorso alla installazione di impianti da FER; il "Capo III – Contenimento energetico degli edifici" tratta l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili.

2.1.3. Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Nelle NTA del PO al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" il Capo I - Principi generali" contiene le disposizioni circa l'installazione d'impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo per soddisfare il fabbisogno di complessi di edifici. All'interno del territorio comunale di Volterra non sono individuate zone privilegiate, per le loro caratteristiche, per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; nelle NTA del PO, all'Art. 27, comma 9 si puntualizza che *L'intero territorio comunale di Volterra è individuato come aree a denominazione di origine protetta (DOP) ed aree a indicazione geografica protetta (IGP) e pertanto ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.R. 11/11 risulta area non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.*

2.1.4. Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili

Al "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" l'intero "Capo II - Incentivi" è dedicato agli incentivi economici ed urbanistici previsti per incentivare l'edilizia sostenibile in materia di risparmio energetico.

2.1.5. Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Al momento non sono previsti investimenti in tal senso, è stato comunque segnalato che gli interventi previsti dal PO non costituiscono particolare ostacolo alla futura realizzazione di tali reti.

3. COMPONENTE RUMORE

Il PO di Volterra è stato verificato rispetto al PCCA approvato DCC n. 78 del 27.12.2004 e non presenta profili di contrasto con quest'ultimo.

4. COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- 4.1.** Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti
Accogliendo quanto indicato nel contributo, nella cartografia del PO sono state riportate le Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.
- 4.2.** Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione
Si ritiene che su tale argomento siano sufficienti le indicazioni riportate, all'interno del "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti, Capo V - Controllo dell'inquinamento elettromagnetico e del comfort acustico", all'Art. 32 - Limitazione e compensazione dei fenomeni d'inquinamento elettromagnetico.
- 4.3.** Radioattività ambientale – RADON
Pur non essendo il comune di Volterra compresi tra quelli a maggior rischio radon, le NTA sono state integrate secondo quanto richiesto.

5. COMPONENTE RIFIUTI

Accogliendo quanto indicato nel contributo, sono state riportate sulla cartografia di Piano le seguenti aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica:

1. Discarica Le Moie Vecchie - Via Moie Vecchie (PI-VO-002)
2. Distributore Petrolifera Adriatica EX ESSO PV n. 0274 Borgo San Lazzaro SS68 (PI-VO-004)
3. Altair Chimica Spa - Via Moie Vecchie Loc. Saline di Volterra (PI-VO-1002)
4. Azienda Agricola Winsemann Falghera Luisa Loc. Venzano snc. - Loc. Mazzolla (PI-VO-1003)

Inoltre è stato inserito in normativa un nuovo art. 33 bis.

6. CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

I problemi di approvvigionamento idrico del comune saranno risolti con la realizzazione del serbatoio previsto a Saline di Volterra, intervento inserito nel "Programma degli interventi DGRT 40/2017 – Val di Cecina", che consentirà di realizzare la continuità dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Volterra e di Pomarance, andando a sostituire le finalità della realizzazione dell'attuale invaso di Puretta.

Accogliendo quanto indicato nel contributo, le NTA del PO sono state integrate con prescrizioni relative a:

- realizzazione di reti duali nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro-esigenti;
- realizzazione della rete antincendio e innaffiamento del verde pubblico come separata da quella idropotabile.

I nuovi incrementi edificatori individuati dal PO sono previsti laddove è accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero è prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione.

Qualunque intervento edificatorio deve essere preventivamente essere sottoposto al parere di sostenibilità del gestore del S.I. al fine di verificare puntualmente l'idoneità delle reti/impianti e la disponibilità di risorsa idrica; le prescrizioni in materia sono contenute all'Art.156 - nelle NTA del PO, al "Titolo XV – Le aree di trasformazione, Capo I – Disposizioni generali per le aree di trasformazione", le prescrizioni in merito all'Art.- 156 - Aree di trasformazione e Progetti Norma delle NTA del PO.

Il comma 19 del citato Art. 156 è stato integrato con la seguente dicitura:

Qualunque intervento edificatorio dovrà preventivamente essere sottoposto al parere di sostenibilità del Gestore del S.I. al fine di verificare puntualmente l'idoneità delle reti/impianti e la disponibilità di risorsa idrica.

Al medesimo articolo sono stati inoltre inseriti i seguenti commi:

19bis. nel caso in cui sia in previsione il passaggio alla pubblica gestione delle eventuali opere di urbanizzazione realizzate, il progetto delle stesse, comprensivo dei dettagli relativi agli allacci idrici e fognari, deve essere concordato con il Gestore del S.I.;

19ter. nel caso in cui siano individuate interferenze con le strutture di approvvigionamento e/o smaltimento reflui dovrà essere acquisito, previa presentazione di apposito progetto per la risoluzione

delle stesse, il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore del S.I. I costi per le risoluzioni delle interferenze sono a carico del proponente.

Testo originale

Art. 156 – Aree di trasformazione e progetti norma

19. L'attuazione degli interventi è condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. Inoltre dovrà essere verificato il rispetto del D.M. 5/11/2001 per le strade urbane classificate locali (categoria F) e il D.M. 19/4/2006 relativamente alle intersezioni e alle relative distanze di visibilità.

Testo modificato

Art. 156 – Aree di trasformazione e progetti norma

19. L'attuazione degli interventi è condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. *Qualunque intervento edificatorio dovrà preventivamente essere sottoposto al parere di sostenibilità del Gestore del S.I. al fine di verificare puntualmente l'idoneità delle reti/impianti e la disponibilità di risorsa idrica.* Inoltre dovrà essere verificato il rispetto del D.M. 5/11/2001 per le strade urbane classificate locali (categoria F) e il D.M. 19/4/2006 relativamente alle intersezioni e alle relative distanze di visibilità.

19bis. Nel caso in cui sia in previsione il passaggio alla pubblica gestione delle eventuali opere di urbanizzazione realizzate, il progetto delle stesse, comprensivo dei dettagli relativi agli allacci idrici e fognari, deve essere concordato con il Gestore del S.I.

19ter. Nel caso in cui siano individuate interferenze con le strutture di approvvigionamento e/o smaltimento reflui dovrà essere acquisito, previa presentazione di apposito progetto per la risoluzione delle stesse, il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore del S.I. I costi per le risoluzioni delle interferenze sono a carico del proponente.

**Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore “Pianificazione del territorio”
(protocollo n. 0014586/2020 del 24.09.2020)**

Contributo: [...] Il presente contributo/osservazione regionale in fase di adozione del Piano Operativo in oggetto, nel quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire e per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e/o incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il P.I.T.-P.P.R. approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

1. Considerazione generali

Come si evince dalla documentazione inviata, ed in particolare dalla Relazione generale, il Piano Operativo del Comune di Volterra è stato redatto per aggiornare il quadro normativo dell'ultimo strumento urbanistico generale, alla L.R. 65/2014 ed al PIT/PPR approvato con delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015, oltre ai vari Regolamenti di attuazione che si sono via via succeduti dal 2014 ad oggi.

Lo strumento strategico di riferimento del nuovo Piano Operativo rimane ancora il Piano Strutturale approvato nel 2007, anche se il Comune di Volterra aveva l'obbligo - come tutti i comuni toscani - di avviare il nuovo Piano Strutturale entro il 27/11/2019, ai sensi dell'art. 222 comma 2 della L.R. 65/2014.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 222 comma 2 ter, "Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2 < ovvero il 27/11/2019 >, non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2."

2. Il perimetro del territorio urbanizzato

2.1. [...] L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato con la modalità dell'art. 224, benché corretta da un punto di vista procedimentale, può rendere però vana qualunque considerazione posta alla base dell'applicazione della legge stessa e del PIT-PPR, come ad esempio l'eventuale ricorso alla conferenza di copianificazione nel caso di occupazione di nuovo suolo non urbanizzato oppure il non prevedere nuovi insediamenti residenziali in aree agricole o in quelle caratterizzate dalla presenza di case sparse.

In considerazione di quanto sopra esposto, è opportuno quindi ricordare che all'interno del territorio urbanizzato ex art. 224, non sono escluse le verifiche e le considerazioni derivanti dall'applicazione della L.R. 65/2014 e del PIT-PPR.

2.2. Si evidenzia inoltre che tale perimetro del T.U. "transitorio" non è stato riportato in alcuna delle 16 Tavole costituenti la cartografia degli elaborati urbanistici del P.O., appare quindi necessario integrare tali Tavole con questo tematismo, riportando in legenda la dicitura T.U. ex art. 224.

Tale individuazione renderebbe più agevole anche la verifica delle "eventuali" previsioni poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato introdotte dal Piano Operativo adottato, in merito alle quali è opportuno evidenziare che la Relazione del Responsabile del procedimento, a pag. 6 riporta testualmente "Il Piano Operativo non contiene previsioni comportanti impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224 della L.R. 65/2014", mentre dall'analisi della documentazione del P.O. (in particolare Allegato 2 alle NTA) tale tipologia di previsioni sembrano essere presenti.

Emerge infatti dalla lettura della Relazione generale del P.O. che per quanto riguarda le previsioni di occupazione di suolo poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, alcuni contenuti della variante al RU avviata con D.C.C. n. 8 del 14/03/2017" in parte già oggetto di approvazione della Conferenza di Copianificazione, sono confluiti nel presente Piano Operativo" (pag. 12).

2.3. Riguardo a tale Variante puntale al R.U. si evidenzia che le previsioni di occupazione di suolo poste esternamente al T.U. ex art. 224, sono state sottoposte alle valutazioni della conferenza di copianificazione in data 21/02/2018 e dalla lettura del verbale della conferenza si evince che le

previsioni che hanno avuto un parere favorevole, con prescrizioni, sono state sei (n. 6), e più precisamente:

- 1) Saline di Volterra: Distributore carburanti
- 2) Saline di Volterra: Parcheggio pubblico
- 3) Prato d'Era – San Quirico: Ampliamento area produttiva-artigianale
- 4) SS 68 Val di Cecina: Canile comunale
- 5) Saline di Volterra: Altair Chimica Spa
- 6) Volterra: Centro raccolta rifiuti e magazzino logistica comunale

È quindi necessario che - nel ripercorrere la correttezza del procedimento - il P.O. di Volterra chiarisca nella Relazione generale la presenza o meno di previsioni comportanti impegno di suolo ineditato poste all'esterno del T.U. e, qualora siano presenti, recepisca tra i documenti del P.O. adottato il verbale della conferenza di copianificazione riguardante le previsioni suddette, dando atto del parere favorevole espresso e del rispetto delle eventuali prescrizioni impartite.

Il Piano Operativo dovrà quindi elencare nella Relazione generale e rappresentare cartograficamente tutte le previsioni di occupazioni di suolo poste all'esterno del T.U. individuato ai sensi dell'art. 224, evidenziando quelle già sottoposte alle valutazioni della conferenza di copianificazione in data 21/02/2018.

Qualora emergessero una o più previsioni poste all'esterno del T.U. che non siano state sottoposte alle valutazioni della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, l'A.C. di Volterra dovrà richiedere la convocazione della conferenza prima di procedere con l'iter di approvazione dello strumento urbanistico.

3. Gli interventi di trasformazione previsti dal Piano Operativo

- 3.1. [...] Dall'analisi della documentazione e degli elaborati grafici allegati al P.O. adottato, sono emerse possibili criticità relative ai seguenti interventi proposti, che devono essere ulteriormente approfonditi:

UTOE n.1 VOLTERRA:

ATPUC 1.1 (1a-1b-1c) – Volterra - La Pettina - Via Pisana. La previsione a destinazione residenziale, commerciale e direzionale, prevede un dimensionamento fino a 3.550 mq di S.E. che appare eccessivo rispetto alle indicazioni di tutela rappresentate dalla Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina del PIT-PPR, in un'area sottoposta al vincolo di cui all'art.136 (DM 28/02/1963) e parzialmente al vincolo di cui all'art.142 co.1 lett. g (aree boscate)

ATPUC 1.11 – Volterra – Colombaie. La previsione a destinazione residenziale, fino a un max di 3.000 mq di S.E., interessa un'area di pregio paesaggistico situata a ridosso del centro storico di Volterra sottoposta al vincolo di cui all'art.136 (D.M. 28/02/1963) e vincolo di cui all'art.142 co.1 lett. m (vincolo archeologico). La previsione, per il suo dimensionamento, non appare coerente con le indicazioni tutela rappresentate nella Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina del PIT-PPR e benché interna al territorio urbanizzato individuato in via transitoria con l'art. 224 della L.R. 65/2014, presenta profili di contrasto con il perimetro del T.U. che il nuovo P.S. dovrà individuare ai sensi dell'art. 4 della legge di governo del territorio.

ATID 1.13 – Volterra - Fontanella La previsione consta di due lotti da edificare, rispettivamente di 200 mq e 300 mq di SE, in un'area dalla chiara connotazione agricola/rurale che, benché interna al territorio urbanizzato individuato in via transitoria con l'art. 224 della L.R. 65/2014, presenta profili di contrasto con il perimetro del T.U. che il nuovo P.S. dovrà individuare ai sensi dell'art. 4 della legge di governo del territorio, in quanto, ai sensi del comma 5 lett.a) dell'art.4, tale area non costituisce territorio urbanizzato. Inoltre l'area è sottoposta al vincolo di cui all'art.136 (DM 28/02/1963) e la previsione appare in contrasto con le indicazioni di tutela della Scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina del PIT-PPR.

ATID 1.16 /ATPUC 1.16 – Prato D'Era - Lotto. La previsione - tra quelle oggetto della conferenza di copianificazione svolta in data 21/02/2018 a seguito di una variante al RU avviata con D.C.C. n. 8 del 14/03/2017 ed al momento non adottata – interessa un'area interamente ricompresa all'interno del vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 art. 142 c.1 - lettera C (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua) e non rispetta le prescrizioni date dalla conferenza stessa, tantomeno quelle del vincolo paesaggistico che non consente la realizzazione di edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali. Si evidenzia inoltre che la previsione è indicata nella Relazione generale tra le

trasformazioni attuabili con intervento diretto, mentre nell'elaborato Allegato 2 alle NTA tra gli interventi attuabili attraverso PUC.

UTOE n.2 SALINE

ATID 2.5 – Saline - Via Pia. La previsione consta di un lotto a destinazione residenziale di 450 mq di SE, in un'area geomorfologica dall'acclività piuttosto elevata. Inoltre essendo l'area sottoposta in parte al vincolo di cui all'art.142 co.1 lett.c) del D.Lgs. 42/2004 (vincolo fiumi) occorre osservare il rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art.8 dell'elaborato 8B della disciplina dei beni paesaggistici. Si suggerisce pertanto un ulteriore approfondimento al fine di poter meglio valutare il mantenimento della previsione.

UTOE n.3 VILLAMAGNA:

ATID 3.4 – Villamagna - Via San Giuseppe. La previsione consta di un lotto a destinazione residenziale fino a 260 mq di S.E., da attuarsi in un'area dalla chiara connotazione agricola/rurale (è presente un'oliveta) ricadente in una zona caratterizzata da edificato sparso che - benché interna al territorio urbanizzato individuato in via transitoria con l'art. 224 della L.R. 65/2014 - potrebbe presentare profili di contrasto con il perimetro del T.U. che il nuovo P.S. dovrà individuare ai sensi dell'art. 4 della legge di governo del territorio, in particolare ai sensi del comma 5 lett. a) e lett. b) del medesimo articolo.

4. Il Territorio Rurale

4.1. La L.R. 65/2014 suddivide il territorio comunale in territorio urbanizzato e territorio rurale, e le aree appartenenti a quest'ultimo, devono quindi fare riferimento esclusivo alle norme del Capo III, artt. 64-84, della L.R. 65/2014 e del suo regolamento di attuazione, il n. 63/R del 25/08/2016. La L.R. 65/2014, relativamente al territorio rurale, distingue gli interventi ammessi in 3 sezioni:

- Sezione II Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo (art. 70-76)
- Sezione III Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo (artt. 77-80)
- Sezione IV Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici (artt. 81-84)

Per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso in civile abitazione di edifici, volumi precari e annessi agricoli si ricorda che, relativamente agli annessi agricoli, ai sensi della L.R. 65/2014, non è mai consentito il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli realizzati dopo il 2007.

Per il cambio d'uso degli annessi agricoli legittimi antecedenti al 2007, la L.R. 65/2014 norma tali situazioni negli artt. 81-84, e in particolare all'art. 83 afferma che devono essere identificate le aree di pertinenza degli edifici e gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli non possono determinare aumento di SE legittimamente esistente, salvo ulteriori "limitazioni" degli strumenti comunali.

4.2. Per quanto riguarda inoltre le attività agrituristiche si precisa che, ai sensi dell'art 18, comma 6 della L.R. 30/2003, tali attività possono essere previste soltanto sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole e non possono essere realizzate nuove costruzioni destinate a tali attività.

4.3. La normativa del P.O. per le zone agricole del Comune di Volterra, interviene dettando ulteriori specificazioni sul patrimonio edilizio esistente sul territorio aperto aventi destinazione d'uso agricola e non agricola, oltre a dare prescrizioni ed indirizzi relativi alle modalità con cui realizzare i nuovi edifici rurali, annessi agricoli, annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale, manufatti precari, serre temporanee ed altro aventi le caratteristiche dei manufatti precari.

5. Dimensionamento

5.1. [...] Con gli interventi previsti nel presente Piano Operativo quasi esclusivamente residenziali che ammontano complessivamente a 162 nuovi alloggi, pari a mq 24.370 di SE, si comprende la necessità e l'esigenza dell'A.C. di voler colmare quanto prima possibile il gap di nuove costruzioni a partire dal 2007 ad oggi, fermo restando che nello spirito della nuova legge regionale, occorrerà comunque prevedere di poter spalmare tali interventi in più Piani Operativi.

6. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

6.1. [...] Il Piano Operativo Comunale, interessando beni paesaggistici ex art.136 e art.142 del Codice dei Beni Culturali dovrà essere sottoposto alla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art.20 della Disciplina di Piano del PIT/PPR.

In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANAMiBACT+2018-signed.pdf/f798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876>

In previsione della Conferenza Paesaggistica appare opportuno che l'Amministrazione comunale predisponga uno specifico elaborato che dia atto delle verifiche paesaggistiche effettuate.

7. Rapporto del Garante

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione" (pubblicato sul BURT n. 5 del 17.2.2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante - email:

ufficiogarante@regione.toscana.it - il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

In relazione alle considerazioni del contributo si specifica quanto segue:

1. Considerazioni generali

Il PO prende atto di quanto indicato nel contributo

2. Il perimetro del territorio urbanizzato

2.1. Il PO prende atto del fatto che all'interno del territorio urbanizzato ex art. 224, non sono escluse le verifiche e le considerazioni derivanti dall'applicazione della L.R. 65/2014 e del PIT/PPR.

2.2. Accogliendo quanto indicato nel contributo negli elaborati urbanistici del PO è stato riportato il perimetro del T.U. "transitorio"; nella legenda a tale tematismo è stata attribuita la dicitura "T.U. ex art. 224". In particolare è stato riportato il perimetro del TU nelle seguenti tavole:

- B1, B2, B3 e B4: Volterra
- B5, B6, B7: Saline
- B8: Villamagna
- B9: Prato d'Era.

2.3. Accogliendo quanto indicato nel contributo, all'interno della Relazione generale è riportato l'elenco delle previsioni di occupazioni di suolo poste all'esterno del T.U. individuato ai sensi dell'art. 224, evidenziando quelle già sottoposte alle valutazioni della conferenza di copianificazione in data 21/02/2018. Di tali previsioni è altresì data rappresentazione cartografica.

- 1) Saline di Volterra - Distributore carburanti: PREVISIONE NON INSERITA NEL PO ADOTTATO
- 2) Saline di Volterra - Parcheggio pubblico: PREVISIONE INSERITA NEL PO ADOTTATO (Ms2) E RIPORATA NELLA TAV B5.
All'art. 26 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma 6 bis che riporta gli estremi del verbale della conferenza di copianificazione con le relative prescrizioni.
- 3) Prato d'Era – San Quirico: Ampliamento area produttiva-artigianale. INTERVENTO INSERITO NEL PIANO OPERATIVO ADOTTATO MA STRALCIATO IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.
- 4) SS 68 Val di Cecina - Canile comunale: PREVISIONE INSERITA NEL PO ADOTTATO E RIPORATA NELLA TAV A6.

All'art. 21 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma 10 che riporta gli estremi del verbale della conferenza di copianificazione con le relative prescrizioni.

5) Saline di Volterra - Altair Chimica Spa: PREVISIONE INSERITA NEL PO ADOTTATO E RIPORTATA NELLA TAV B6.

Per quanto riguarda il parcheggio (Ms3), all'art.26 delle NTA è stato introdotto un nuovo comma 6 ter che riporta gli estremi del verbale della conferenza di copianificazione con le relative prescrizioni. Per quanto riguarda il campo sportivo (Ps1) e l'annesso parcheggio (Ms4) rispettivamente all'art. 23 è stato inserito un nuovo comma 7 ed all'art. 26 un nuovo comma 6 quater che riportano gli estremi del verbale della conferenza di copianificazione con le relative prescrizioni.

6) Volterra - Centro raccolta rifiuti e magazzino logistica comunale: INTERVENTO INSERITO NEL PIANO OPERATIVO ADOTTATO MA STRALCIATO IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.

3. Gli interventi di trasformazione previsti dal Piano Operativo

3.1. Relativamente alle criticità evidenziate nell'Osservazione si procede come segue.

UTOE n.1 VOLTERRA:

ATPUC 1.1 (1a-1b-1c) – Volterra - La Pettina - Via Pisana. Completa modifica dell'area di trasformazione eliminando i lotti a) e b) e modificando l'assetto del lotto c). Le quantità in tal modo sono ridotte da 3.500 mq a 1.400 mq con una riduzione di 2.100 mq.

ATID 1.13 – Volterra - Fontanella. Completo stralcio dell'area.

ATPUC 1.11 – Volterra – Colombaie. Per quest'area di trasformazione, pur riconoscendo le criticità evidenziate dalla Regione, l'Amministrazione ritiene che l'intervento abbia dei consistenti vantaggi, quali la realizzazione di un grande parco a ridosso delle mura e la sistemazione e riqualificazione di un'area molto importante dal punto di vista delle possibili presenze archeologiche già in parte venute alla luce. La realizzazione di tale intervento può contribuire pertanto alla tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici evidenziati anche dalla Regione. L'Amministrazione è disponibile a rivedere l'impianto del progetto ed anche le quantità previste in sede di adozione, concordando le eventuali modifiche ed integrazioni in sede di Conferenza di Paesaggio.

ATPUC.16 – Prato D'Era - Lotto. Completo stralcio dell'area.

UTOE n.2 SALINE

ATID 2.5 – Saline - Via Pia. Completo stralcio dell'area.

UTOE n.3 VILLAMAGNA:

ATID 3.4–Villamagna-Via San Giuseppe. Modifica della previsione, anche in relazione alle mutate richieste ed esigenze, in modo da essere più coerente con le indicazioni di tutela previste per il sito, prevedendo anche un diverso utilizzo. Si procede infatti alla modifica della destinazione d'uso di progetto da residenza a destinazione socio sanitaria. Inoltre si procede a traslare l'area di intervento in posizione più prossima all'edificato esistente, sfruttando, per l'area di sosta, un parcheggio esistente.

4. Il Territorio Rurale

4.1. Il Titolo XIII delle NTA del PO è interamente riferito al territorio rurale. Nello specifico il Capo I disciplina il Sistema Ambientale (articolato in 8 sottosistemi) disponendo per ciascuno di essi gli usi compatibili e gli interventi ammessi sugli spazi aperti. Il Capo II detta le disposizioni generali per la realizzazione di nuovi edifici rurali, declinando le regole nelle 4 zone E in cui risulta suddiviso il territorio, in conformità con le disposizioni della LR 65/2014 ed articolando la norma in relazione alla tipologia di soggetto richiedente (imprenditore agricolo o altri). Il Capo III fornisce indicazioni puntuali sulle modalità con le quali devono essere realizzati i nuovi edifici rurali (richiamando l'art.73 della LR 65/2014), compresi quelli ad uso abitativo, alle condizioni del comma 2 dell'art.73 della LR 65/2014 e del relativo regolamento regionale di attuazione (63/R). All'interno dello stesso Capo sono trattate le varie casistiche e fattispecie di manufatti individuate dalla legge regionale e

dal citato regolamento. Il Capo IV disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente differenziando tra destinazione d'uso agricola e non agricola; disciplina inoltre il mutamento della destinazione d'uso nel rispetto dei contenuti dell'art.81 della LR 65/2014, specificando che il cambio d'uso è consentito solo agli edifici rurali realizzati con inizio lavori antecedente al 15.04.2007 ed alle condizioni stabilite dalla legge regionale e riprese dalla norma del PO. Si ritiene pertanto che le norme del PO risultino del tutto conformi ai contenuti della LR 65/2014 e, nello specifico, agli articoli citati nell'osservazione riferiti al Capo III della Legge regionale.

4.2. Il PO non prevede nuove costruzioni destinate ad uso agrituristico.

5. Dimensionamento

5.1. Il Piano Strutturale prevede complessivamente 690 nuovi alloggi. Il dimensionamento del PS è infatti stabilito in termini di alloggi, con conversione automatica in superficie lorda (intesa come la somma delle superfici di tutti i piani misurate comprendendo anche le murature esterne) applicando un parametro fisso pari a 150 mq ad alloggio. Con tale conversione la superficie lorda massima risulta pari a 103.500 mq. Tali quantità sono suddivise tra nuova edificazione (500 alloggi per 75.000 mq) e recupero edifici esistenti (190 alloggi per 28.500 mq).

Come evidenziato nell'osservazione, gli interventi residenziali previsti dal Piano Operativo ammontano a 24.370 mq. di SE pari a 162 nuovi alloggi. Il PO attua pertanto il 23% del dimensionamento complessivo del vigente PS. Tale percentuale risulta coerente rispetto ad una prospettiva temporale di attuazione delle previsioni del PS in più Piani Operativi come richiesto dalla Regione. Si evidenzia inoltre che, in recepimento del contributo regionale (pianificazione e paesaggio) e della Soprintendenza, l'Amministrazione ha deciso di ridurre, stralciando alcune aree, il numero già stabilito di 162 alloggi, riducendo così ulteriormente la percentuale di attuazione sopra citata.

Sono state stralciate o modificate in sede di controdeduzione le seguenti AT:

1. ATPUC1.1 riduzione SE da 3.500 mq a 1.400 mq (-2.100 mq) in accoglimento osservazione Regione Toscana e Soprintendenza
2. ATID1.2 eliminato nuova Se 1.200 mq a favore di intervento di recupero (funzione museale)
3. ATID1.6 superficie edificabile incrementata da 600 mq. a 900 mq. (+ 300 mq)
4. ATPUC1.8 riduzione SE da 2.000 a 1.200 mq in accoglimento osservazione d'ufficio
5. ATID1.13 stralciata (-500 mq) destinazione residenziale
6. ATPUC1.14 cambiata destinazione d'uso con mantenimento della Se pari a 400 mq (da servizi socio sanitari a residenza)
7. ATPUC1.16 stralciata (-450 mq) destinazione produttiva
8. ATID2.5 stralciata (-450 mq) destinazione residenziale
9. ATID2.6 stralciata (-1.100 mq) destinazione residenziale
10. ATID2.7 stralciata (- 350 mq) destinazione residenziale
11. ATID3.4 cambiata destinazione d'uso con mantenimento della Se pari a 260 mq (da residenza a servizi socio sanitari).

6. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

6.1. Accogliendo quanto indicato nel contributo, in previsione della Conferenza Paesaggistica, è stato predisposto lo specifico elaborato "Relazione di conformità del PO al PIT/PPR" in cui sono state evidenziate le verifiche paesaggistiche effettuate.

7. Rapporto del Garante

Accogliendo quanto indicato nel contributo è stato trasmesso all'Ufficio del Garante - email: ufficiogarante@regione.toscana.it - il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione del Piano Operativo di Volterra.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale" (protocollo n. 13943 dell'11.09.2020)

Contributo: [...] il Piano Operativo in oggetto dovrà acquisire i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità di frana contenuti nei suddetti Piani di bacino (PGRA del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico PAI del bacino del fiume Arno, Piano di Bacino stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, Piano di bacino Stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, Piano di Bacino PAI stralcio assetto Idrogeologico del bacino Toscana Costa), salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo Ente.

1. A tal proposito, vista la "Relazione Tecnica - Indagini geologiche di supporto alla pianificazione del territorio" e verificato che:

- relativamente agli aspetti geologici e geomorfologici viene indicato (par. 2.1) che "il quadro di riferimento dei fenomeni geomorfologici è sostanzialmente coerente con quanto riportato nelle cartografie dell'Autorità Distrettuale a meno di differenze dovute ad aggiornamenti che non sono ancora recepiti all'interno delle cartografie dell'Autorità Distrettuale";
- relativamente agli aspetti idraulici viene indicato (paragrafo 2.2) che l'amministrazione comunale ha, tra l'altro, dato incarico per l'esecuzione di nuovi studi che hanno consentito di aggiornare la carta della pericolosità idraulica nell'area Saline di Volterra. Tali studi "vengono proposti per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PGRA";

viene ricordato che il PO deve essere coerente con gli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato e dovrà acquisire i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità di frana contenuti nei suddetti Piani di Bacino.

Viene inoltre ricordato che gli approfondimenti di Quadro Conoscitivo dovranno avvenire, con appositi procedimenti da attivarsi a cura del proponente la pianificazione secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia."

2. Relativamente alle previsioni del Piano Operativo si ribadisce quanto già espresso con la nota prot. n. 3516/2018, ovvero la necessità che le stesse siano conformi alle Discipline di cui ai suddetti Piani di bacino.

3. In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque si ricorda che è lo strumento con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). [...] Il Piano in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali o sotterranei presenti sul territorio, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

4. In relazione al quadro conoscitivo delle pericolosità geomorfologiche a supporto del Piano Strutturale, a cui fa riferimento il Piano Operativo in corso di redazione, si segnala che, come esplicitato nella nostra nota n. 380 del 20.01.2020, è in corso l'istruttoria di aggiornamento della banca dati geomorfologica e della relativa banca dati della pericolosità del PAI sia per lo strumento vigente (PAI Arno e PAI Toscana Costa) sia per il progetto di Piano "Progetto di Piano di bacino del distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica". L'istruttoria ha evidenziato ad oggi che, ad eccezione del versante meridionale del capoluogo oggetto di un recente decreto di modifica del PAI (DSG 96 del 20.12.2019) si rende necessario l'adeguamento della banca dati geomorfologica e della pericolosità del PAI per il territorio del comune di Volterra ai criteri dettati dall'Allegato 3 della disciplina del Progetto di Piano applicati allo stato di fatto del territorio. In particolare si segnala che diffuse modifiche al quadro geomorfologico e alla relativa pericolosità sono possibili per il territorio ricadente nel bacino Toscana Costa e nel bacino dell'Arno che descrivono condizioni geomorfologiche difformi dai criteri del PAI di cui all'Allegato 3.

5. In riferimento al Piano di bacino, stralcio riduzione del rischio idraulico, si evidenzia che nel territorio comunale sono presenti aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico (aree A) e che le stesse sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi della Norma 2, comma 1. Fanno eccezione i casi disciplinati al comma 2 della stessa Norma.

6. *Il Piano di Bilancio Idrico del bacino dell'Arno individua, per il territorio in esame, aree a deficit idrico sotterraneo o superficiale, per le quali i nuovi eventuali prelievi sono assoggettabili a limitazioni e condizionamenti indicati dalle norme di PBI.*

In relazione alle considerazioni del contribuuto si specifica quanto segue:

1. Il PO adottato risulta coerente con gli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale. Il PO adottato ha acquisito i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità di frana contenuti nei suddetti Piani di Bacino.
2. Tutte le previsioni sono conformi alle discipline dei Piani di bacino.
3. Il Piano garantisce che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali o sotterranei presenti sul territorio.
4. Con Decreto 96 del 20 dicembre 2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha aggiornato il proprio quadro conoscitivo delle aree a pericolosità geomorfologica per la zona del versante sud del capoluogo del comune di Volterra. Per il resto del territorio la pericolosità redatta ai sensi del DPGR 53/ r è coerente con il quadro conoscitivo del PAI.
5. Le previsioni di piano non interferiscono in alcun modo con le aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico (aree A), soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.
6. Qualsiasi prelievo previsto all'interno delle zone soggette a deficit idrico sotterraneo o superficiale è assoggettato ai condizionamenti indicati dalle norme del PBI.

**Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore “Tutela della Natura e del Mare”
(protocollo n. 0014977 del 01.10.2020)**

Contributo: [...] *Dato atto che*

- *il Rapporto Ambientale ha analizzato, oltre al sito Natura 2000 e alle aree di collegamento ecologico-funzionale e altri elementi funzionali e strutturali della Rete Ecologica regionale, di cui all'art. 7 della L.R. 30/2015, anche le specie di flora e di fauna e habitat naturali e seminaturali di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015;*
- *lo Studio di Incidenza approfondisce in modo compiuto le incidenze determinate dalle previsioni edilizie e dai vari interventi ed in particolare:*
 - *sono stati analizzati in modo sufficientemente esaustivo gli habitat presenti, alla luce della D.G.R. n. 505 del 17/05/2018 e relativi allegati, in cui sono stati formalmente individuati i perimetri di ciascuna delle tipologie di habitat;*
 - *sono stati analizzati in modo sufficientemente esaustivo le caratteristiche delle aree agricole presenti e delle aree boschive di notevole interesse faunistico e naturalistico. Nella documentazione fornita sono infatti riportate le specie di flora e fauna presenti nei Siti e la descrizione degli habitat ripresi dal Formulario Standard;*
 - *si rileva che gli obiettivi e le azioni indicate sono in linea con le misure di conservazione dei Siti e assicurano l'integrità delle ZSC presenti sul territorio comunale;*

Considerato che:

- *i potenziali impatti delle previsioni del POC sono stati sufficientemente analizzati e che l'incidenza sui siti Natura 2000 nel complesso viene definita nulla o bassa nello Studio di incidenza;*
- *non vengono affrontate in modo esaustivo le problematiche connesse all'aumento del carico urbanistico determinato dalle nuove attività ricettive-turistiche sugli ecosistemi fluviali e sulle aree lacustri ed umide, nonostante siano indicate le Misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, tra cui quelle volte al monitoraggio e al miglioramento della qualità delle acque dei Siti natura 2000 e dello stato ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle acque sotterranee, anche in riferimento agli scarichi;*

Esprime ai fini del procedimento previsto dall'art. 87 della L.R. 30/2015, la seguente valutazione effettuata in base alle informazioni fornite: è possibile concludere in maniera oggettiva che le incidenze rilevate sui Siti Natura 2000 sono da considerarsi non significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi” della Del.G.R. n. 1319/16, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *in riferimento alle problematiche connesse all'aumento del carico urbanistico determinato dalle nuove attività ricettive-turistiche sugli ecosistemi fluviali e sulle aree lacustri ed umide, è necessario che per tutte le nuove strutture non collegate alla rete di depurazione siano previsti adeguati impianti di fitodepurazione o altro sistema di trattamento secondario dei reflui;*
2. *in relazione alle potenzialità offerte dagli edifici rurali per la fauna antropofila (in particolare chiroteri e uccelli quali strigiformi, rondini, rondoni, balestrucci ecc.), si ritiene necessaria in fase di progettazione degli interventi un'analisi degli effetti su queste specie, con relativa ed eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione, sia in termini di modalità e tempistiche degli interventi di ristrutturazione, sia in termini di accorgimenti progettuali volti a mantenere/ricreare siti idonei di riproduzione e rifugio;*
3. *le successive fasi progettuali riguardanti la realizzazione dei singoli interventi di trasformazione previsti dal POC dovranno essere sottoposte a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture (ad es. flussi di veicoli e persone e gestione delle diverse attività previste).*

In relazione alle considerazioni del contribuuto si specifica quanto segue:

1. Nelle NTA del PO le prescrizioni circa lo smaltimento dei reflui delle nuove strutture non collegate alla rete di depurazione sono contenute nel "Titolo VI – Promozione della qualità degli insediamenti" all'Art. 30 - Gestione resiliente delle acque meteoriche e contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.
2. Accogliendo quanto indicato nel contribuuto, nelle NTA del PO l'art. 107 – Disposizioni generali per le zone del territorio rurale è stato integrato con il comma 13 sotto riportato:

Testo originale

Art. 107 – Disposizioni generali per le zone del territorio rurale

[...]

12. Alla cessazione/spostamento delle attività i manufatti esistenti dovranno essere demoliti e i luoghi dovranno essere ripristinati in omogeneità al contesto territoriale applicandovi le norme del presente PO per le zone E1 ed E3 in coerenza con la destinazione V3.1 del PS.

Testo modificato

Art. 107 – Disposizioni generali per le zone del territorio rurale

[...]

12. Alla cessazione/spostamento delle attività i manufatti esistenti dovranno essere demoliti e i luoghi dovranno essere ripristinati in omogeneità al contesto territoriale applicandovi le norme del presente PO per le zone E1 ed E3 in coerenza con la destinazione V3.1 del PS.

13. All'interno dei siti natura ed in un ambito compreso entro 300 metri dal perimetro esterno di questi, così come individuati nelle tavole del Quadro Conoscitivo: "Ricognizione dei vincoli", in relazione alle potenzialità offerte dagli edifici rurali per la fauna antropofila (in particolare chiroteri e uccelli quali strigiformi, rondini, rondoni, balestrucci ecc.), in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata l'analisi degli effetti su tali specie, con relativa ed eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione, sia in termini di modalità e tempistiche degli interventi di ristrutturazione, sia in termini di accorgimenti progettuali volti a mantenere/ricreare siti idonei di riproduzione e rifugio.

3. Accogliendo quanto indicato nel contribuuto, nelle NTA del PO sono stati integrati gli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, come sotto riportato:

Testo originale

Art. 6 - Interventi di ristrutturazione edilizia

[...]

Testo modificato

Art. 6 - Interventi di ristrutturazione edilizia

[...]

9. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Testo originale

Art. 7 - Interventi di ampliamento volumetrico

[...]

Testo modificato

Art. 7 - Interventi di ampliamento volumetrico

[...]

10. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a

specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture

Testo originale

Art. 8 - Interventi di ristrutturazione edilizia

[...]

Testo modificato

Art. 8 - Interventi di ristrutturazione edilizia

[...]

2. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Testo originale

Art. 9 - Interventi pertinenziali

[...]

Testo modificato

Art. 9 - Interventi pertinenziali

[...]

8. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Testo originale

Art. 10 – Ricostruzione di edifici diruti

[...]

Testo modificato

Art. 10 – Ricostruzione di edifici diruti

[...]

4. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Testo originale

Art. 11 – Interventi di nuova edificazione

[...]

Testo modificato

Art. 11 – Interventi di nuova edificazione

[...]

4. All'interno dei Siti Natura 2000 gli interventi di trasformazione dovranno essere sottoposti a specifiche valutazioni di incidenza nell'ambito delle quali dovranno essere dettagliatamente analizzati aspetti inerenti la fruizione delle nuove strutture.

Quadro riepilogativo delle AT che sono state oggetto di Osservazione

Alcune delle Aree di Trasformazione previste dal PO adottato sono state oggetto di Osservazione sia dei privati cittadini che degli Enti; nel prospetto che segue per dette Aree è riportata una breve sintesi delle relative Controdeduzioni.

UTOE 1 VOLTERRA

<i>AT</i>	<i>Controdeduzioni</i>
ATPUC1.1 ATPUC1.1a; ATPUC1.1b; ATPUC1.1c	STRALCIO PARZIALE eliminate le previsioni relative ai lotti a e b (ATPUC1.1a; ATPUC1.1b) e mantenuto solo il lotto c (ATPUC1.1c)
ATID1.2	CONFERMATA con modifiche richieste con Osservazione n.19
ATID1.3	CONFERMATA
ATPA1.4	CONFERMATA con integrazioni testuali nella scheda norma
ATPA1.5	CONFERMATA con parziale modifica conseguente Osservazione n.23 (accolta modifica accesso da SS68)
ATPA1.6	CONFERMATA con modifiche richieste con Osservazione n.9
ATPA1.7	CONFERMATA con modifiche richieste con Osservazione n.52
ATPUC1.8	CONFERMATA con modifiche allo schema grafico
ATPUC1.9	CONFERMATA con modifiche richieste con Osservazione n.56
ATID1.10	CONFERMATA
ATPUC1.11	CONFERMATA ma con disponibilità a rivedere l'impianto
ATPUC1.12	CONFERMATA con modifiche alla previsione richieste dall'Amministrazione Comunale
ATID1.13	STRALCIATA
ATPUC1.14	CONFERMATA con modifica delle destinazioni d'uso
ATID1.15	CONFERMATA
ATID1.16	STRALCIATA

UTOE 2 SALINE DI VOLTERRA

<i>AT</i>	<i>Controdeduzioni</i>
ATPUC2.1	CONFERMATA
ATID2.2	CONFERMATA
ATPUC2.3	CONFERMATA
ATPUC2.4	CONFERMATA
ATID2.5	STRALCIATA
ATPUC2.6	STRALCIATA
ATID2.7	STRALCIATA
ATID2.8	CONFERMATA
ATID2.9	CONFERMATA
ATID2.10	CONFERMATA
ATPUC2.11	CONFERMATA
ATID2.12	CONFERMATA
ATID2.13	CONFERMATA
ATID2.14	CONFERMATA
ATPUC2.15	CONFERMATA

UTOE 3 VILLAMAGNA

<i>AT</i>	<i>Controdeduzioni</i>
ATID3.1	CONFERMATA
ATID3.2	CONFERMATA
ATID3.3	CONFERMATA
ATID3.4	CONFERMATA con modifiche alla previsione richieste dall'Amministrazione Comunale

Verifiche ed integrazioni al Rapporto Ambientale

Nelle pagine che seguono è data evidenza delle integrazioni che, in seguito alle Osservazioni pervenute, sono state effettuate al rapporto ambientale.

4.2.3. Fonti di pressione antropica sul bacino del Cecina

Il paragrafo è stato integrato ed aggiornato nei contenuti facendo riferimento agli interventi effettuati da A.S.A. SpA:

Testo originale

4.2.3. Fonti di pressione antropica sul bacino del Cecina

[...]

Un notevole impatto inquinante è dovuto anche alla presenza di scarichi urbani in quanto solo pochi Comuni della Val di Cecina sono forniti di un sistema di depurazione efficiente.

[...]

Testo modificato

4.2.3. Fonti di pressione antropica sul bacino del Cecina

[...]

Un notevole impatto inquinante è dovuto anche alla presenza di scarichi urbani in quanto solo pochi Comuni della Val di Cecina sono forniti di un sistema di depurazione efficiente.

Al proposito si puntualizza che nel 2017 sono stati inaugurati i nuovi impianti di Volterra e Saline. Per garantire la massima funzionalità delle infrastrutture del sistema depurazione e del sistema fognatura sono state realizzate nuove tubazioni e nuove stazioni di sollevamento. L'importante intervento, risultato di un articolato impegno progettuale condiviso con il Comune, è stato effettuato nei tempi stabiliti dall'Accordo di Programma del bacino del fiume Cecina che prevede la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. I nuovi impianti trattano completamente i reflui del Comune e consentono di gestire e sostenere al meglio eventuali sovraccarichi apportati dall'arrivo dei turisti. Solo il nuovo impianto di Volterra, a cui è stata collegata tutta la rete fognaria del Comune, raggiunge una capacità depurativa di oltre 10 mila abitanti. L'impianto di Saline di Volterra invece è a completo ed esclusivo servizio della frazione. Le nuove opere vanno ad integrare l'impianto di depurazione esistente di Volterra Nord.

[...]

4.2.5. Approvvigionamento idrico

Il paragrafo è stato integrato ed aggiornato nei contenuti facendo riferimento agli interventi previsti da A.S.A. SpA:

Testo originale

4.2.5. Approvvigionamento idrico

[...]

Si prevede la realizzazione di nuove opere di captazione ed il rifacimento del sistema di adduzione esistente per l'approvvigionamento idrico dei comuni appartenenti all' Alta Val di Cecina per i quali sono state riscontrate carenze idriche rispetto alla domanda futura soprattutto con riferimento ai periodi di maggiore consumo.

Il progetto propone di realizzare:

- nuovi campi pozzi in corrispondenza alle unità acquifere presenti;
- rifacimento del sistema di adduzione per l'alimentazione degli schemi idrici dei comuni di Volterra (capoluogo e frazioni) e di Pomarance (capoluogo e frazioni).

In particolare per soddisfare il deficit riscontrato nei comuni di Pomarance e Volterra, complessivamente pari a circa 34 l/sec, si prevede la realizzazione di quattro nuovi pozzi nella zona Molino di Berignone (circa 20 l/sec), due pozzi nelle alluvioni del Trossa (circa 6 l/sec) ed infine altri due pozzi in corrispondenza alla zona sorgiva della Carlina (circa 8 l/sec). Il sistema di adduzione prevede il rifacimento dei seguenti collegamenti:

- Pescine-Tanelle-Riscone-Quercetonda-Ponte Cecina
- Poretta- Ponte Cecina- Saline
- Campo pozzi Trossa – Pomarance
- Ponte Cecina - Volterra

Testo modificato

4.2.5. Approvvigionamento idrico

[...]

Si prevede la realizzazione di nuove opere di captazione ed il rifacimento del sistema di adduzione esistente per l'approvvigionamento idrico dei comuni appartenenti all' Alta Val di Cecina per i quali sono state riscontrate carenze idriche rispetto alla domanda futura soprattutto con riferimento ai periodi di maggiore consumo.

Il progetto propone di realizzare:

- nuovi campi pozzi in corrispondenza alle unità acquifere presenti;
- rifacimento del sistema di adduzione per l'alimentazione degli schemi idrici dei comuni di Volterra (capoluogo e frazioni) e di Pomarance (capoluogo e frazioni).

In particolare per soddisfare il deficit riscontrato nei comuni di Pomarance e Volterra, complessivamente pari a circa 34 l/sec, si prevede la realizzazione di quattro nuovi pozzi nella zona Molino di Berignone (circa 20 l/sec), due pozzi nelle alluvioni del Trossa (circa 6 l/sec) ed infine altri due pozzi in corrispondenza alla zona sorgiva della Carlina (circa 8 l/sec). Il sistema di adduzione prevede il rifacimento dei seguenti collegamenti:

- Pescine-Tanelle-Riscone-Quercetonda-Ponte Cecina
- Poretta- Ponte Cecina- Saline
- Campo pozzi Trossa – Pomarance
- Ponte Cecina – Volterra.

La realizzazione del serbatoio previsto a Saline di Volterra consentirà, in particolare, di sopperire ai momenti di crisi idropotabile. L'intervento, inserito nel "Programma degli interventi DGRT 40/2017 – Val di Cecina" consentirà infatti di realizzare la continuità dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Volterra e di Pomarance, andando a sostituire le finalità della realizzazione dell'attuale invaso di Poretta.

Conclusioni

Tenuto conto dei contributi sopra dettagliati e modificati, di conseguenza, i relativi elaborati, è stato avviato il processo conformativo alla disciplina del PIT/PPR. L'iter si è concluso con l'ulteriore adeguamento degli elaborati agli esiti della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, svoltasi in data _____ e conclusasi il _____.